



CRITERI E NORME DI GESTIONE DEGLI ISTITUTI PRIVATI

SOMMARIO

1. INQUADRAMENTO GIURIDICO ISTITUTI PRIVATI NEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2022-2027..... 2

2. CRITERI GESTIONALI E TERRITORIALI - ASPETTI GENERALI..... 3

3. INDIRIZZI TECNICI E GESTIONALI..... 7

3.1 AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE..... 7

3.2 AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE..... 10

3.3 CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DELLA FAUNA ALLO STATO NATURALE 11

4. PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI, DI MODIFICA E RINNOVO..... 12

4.1 AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE..... 12

4.2 AZIENDE AGRI TURISTICO VENATORIE 16

4.3 CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE 18

4.4 DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ISTITUTI A GESTIONE PRIVATA 20

5. DISCIPLINARI DI CONCESSIONE E DI FUNZIONAMENTO 21

5.1 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA TERRIERA..... 21

5.2 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA VALLIVA..... 26

5.3 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA IN ZONA ALPI..... 31

5.4 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE AZIENDA AGRI-TURISTICO VENATORIA..... 36

5.5 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE..... 40

6. MODULISTICA 43



1. INQUADRAMENTO GIURIDICO ISTITUTI PRIVATI NEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2022-2027

Con la L.R. n. 27/2017, nell'ambito del complesso processo di riordino che ha portato alla riallocazione alla Regione delle funzioni in materia di caccia e pesca, completatosi il 01.10.2019, la Regione del Veneto ha definito un unico livello di pianificazione, ovvero quello regionale, attraverso la modifica dell'art. 8 "*Pianificazione faunistico-venatoria regionale*" e l'abrogazione dell'art. 9 "*Piani faunistico-venatori provinciali*" della L.R. n. 50/93, con ciò definendo quale sia l'assetto dello strumento pianificatorio in materia faunistico-venatoria.

In tal modo l'unico livello di pianificazione regionale continua a comprendere e implementare, in stretta e sinergica condivisione, le tematiche rilevanti del livello provinciale.

L'art. 16, commi 1 e 2 della L. n. 157/92 specifica che le Regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA nel caso dell'individuazione di nuovi territori, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale possano autorizzare, regolamentandoli, il rinnovo e la nuova istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, con anche la previsione di aziende agri-turistiche-venatorie nelle zone umide e vallive, solo se ricorrono determinate condizioni (art. 16, comma 3).

L'art. 8 comma 2 della L.R. n. 50/1993 prevede che il PFVR, con il relativo Regolamento di Attuazione, determini i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel rispetto dei commi 2 e 3 del sopracitato art. 16.

Nella L.R. n. 50/93 gli artt. 29 (Aziende Faunistico Venatorie - A.F.V.), 30 (Aziende Agri-Turistico Venatorie - A.A.T.V.), e 31 (Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale - C.P.R.F.S.) nonché l'Allegato B dettano le disposizioni per la loro funzionalità nonché le procedure per la loro istituzione.

Il Regolamento di Attuazione - Allegato A) del PFVR 2022-2027 al Titolo VI "*Disposizioni integrative per il territorio lagunare vallivo*" artt. 12, 13 e 14 detta le disposizioni sull'attività venatoria nelle Aziende faunistico venatorie che ricadono nel territorio lagunare e vallivo e al Titolo VIII "*A.F.V., A.A.T.V. e Centri privati di riproduzione per la Fauna Selvatica allo stato naturale: criteri per l'individuazione dei relativi territori nonché criteri e strumenti gestionali*" Capo I - II - III e IV detta ulteriori disposizioni regolamentari per gli istituti privatistici.

In particolare al Titolo VIII gli artt.18 (*A.F.V. - Criteri gestionali e documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione*), 24 (*A.A.T.V. - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione*) e l'art 28 (*Centri di riproduzione della Fauna selvatica allo Stato naturale - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione*) demandano alla Giunta regionale, nel rispetto delle normative vigenti, l'emanazione di norme per definire i criteri gestionali (con particolare riferimento alle A.F.V.), l'iter procedurale e la documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica ed in sede di rinnovo di concessione.



2. CRITERI GESTIONALI E TERRITORIALI - ASPETTI GENERALI

La gestione privatistica della fauna, nei limiti del 15% del territorio agro-silvo pastorale (TASP) regionale, è una possibilità concessa dalla legge quadro nazionale a fronte del pagamento di una tassa di concessione regionale.

Per quanto attiene alle Aziende faunistico venatorie (A.F.V.), istituti senza fini di lucro, le finalità, da perseguire anche attraverso la gestione venatoria, sono quelle naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento, contestualizzando al Veneto, alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea (ungulati) e alla fauna acquatica. L'obiettivo naturalistico e faunistico correlato al rilascio della concessione deve essere garantito anche sulla base di uno specifico programma di conservazione e di ripristino ambientale.

Per quanto attiene alle Aziende agro-turistico venatorie (A.A.T.V.), esse hanno finalità di impresa agricola (quindi di integrazione del reddito di impresa) attraverso il prelievo venatorio di selvaggina proveniente da allevamento, con esclusione comunque del prelievo di ungulati, tetraonidi e selvaggina migratoria. Le A.A.T.V. devono coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi dei regolamenti comunitari.

Per quanto attiene infine ai Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica (C.P.R.F.S.) si tratta di una tipologia di istituto la cui finalità preminente è la fase della produzione e cessione di animali allevati appartenenti alle specie cacciabili.

Gli indirizzi gestionali relativi agli istituti privati concorrono a raggiungere gli obiettivi, in forma diversa in relazione alla tipologia di istituto e in coerenza con quanto previsto per il territorio a gestione programmata, di uno o più dei seguenti principi ispiratori:

1. tutela, conservazione ripristino di idonei ambienti naturali e semi-naturali;
2. programmazione delle attività gestionali e venatorie rispetto alle peculiarità territoriali e faunistiche;
3. autosufficienza della produzione di selvaggina cacciabile;
4. riduzione dei contingenti di selvaggina immessi sul territorio provenienti da allevamento;
5. contenimento ed eradicazione di specie esotiche-aliene;
6. miglioramento qualitativo ed equilibrio numerico fra le diverse classi di età delle popolazioni di ungulati autoctoni rispetto a densità e distribuzione territoriale;
7. contenimento o eradicazione dei nuclei presenti di ungulati estranei al patrimonio faunistico regionale;
8. sostenibilità aziendale rispetto alle proprietà private presenti e alle attività economiche e socio-culturali in ambito agro-silvo-pastorale;
9. riduzione danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole (vulnerabilità ambientali, vocazionalità faunistiche e caratteristiche peculiari delle singole produzioni agricole, agro-alimentari, zootecniche e silvo-pastorali);
10. coerenza delle scelte gestionali dell'azienda in materia di prelievo venatorio con la gestione programmata.

Un dettaglio maggiore attiene alla conduzione delle Aziende Faunistico Venatorie, che dovrà essere incentrata sulle peculiarità degli ambienti interessati, anche rispetto agli esiti delle misure di conservazione e di miglioramento ambientale necessarie, di seguito dettagliate. A questo proposito, nei casi necessari, la gestione dovrà discostarsi da quella del territorio a gestione programmata (A.T.C. e C.A.) al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti.

A questo proposito, la Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria verifica la sussistenza dei parametri che garantiscono la possibilità di perseguire gli obiettivi gestionali in capo all'A.F.V. medesima, in particolare:

- la continuità territoriale: il territorio di cui si chiede il rilascio/rinnovo di concessione come A.F.V., nel rispetto dei limiti di ampiezza stabiliti dalla L.R. n. 50/93, deve rappresentare un unicum territoriale (territorio continuo), senza elementi di frammentazione e di discontinuità che, interrompendo la continuità territoriale dell'azienda, costituiscono una barriera alla mobilità della fauna terrestre e creano una separazione tra gli habitat dell'avifauna stanziale o migratrice, compromettendo la possibilità di



raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati all'atto della concessione. Il territorio dell'Azienda non può quindi in nessun modo essere frazionato, né contenere al suo interno elementi di discontinuità gestionale, fatte salve situazioni per le quali, in sede di prima concessione o rinnovo di concessione, venga dimostrata l'assenza di impatto sul conseguimento degli obiettivi faunistici, e ciò anche in considerazione della presenza storicamente consolidata della Azienda;

- la capacità gestionale di chi si rende responsabile della conduzione dell'Istituto (Concessionario): va valutato in maniera obiettiva e misurabile l'avvenuto conseguimento degli obiettivi: se essi non sono raggiunti (fatte salve eventuali cause di forza maggiore da dimostrarsi e da valutarsi anche in relazione alla durata della precedente pianificazione), è valutato se rinnovare o meno la concessione.

Infine, per quanto attiene esclusivamente alle Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.), gli obiettivi minimi di conservazione e miglioramento per gli habitat e per le specie, nell'arco temporale di validità della concessione, sono raggiunti mediante l'adozione obbligatoria di misure e interventi che l'azienda debba conseguire, definiti all'atto della prima istituzione o del rinnovo. Le misure e gli interventi sono individuati caso per caso dalla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, di concerto con il concessionario, sia nel numero minimo, sia nella tipologia, tra quelli indicati nelle seguenti tabelle. La Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria può integrare o rimodulare all'atto del rinnovo tali misure e interventi, sulla base del periodico monitoraggio, per adeguarli a mutate condizioni gestionali e ambientali.

MISURE DI CONSERVAZIONE (CO)	
mantenimento delle superfici interessate da formazioni boscate naturali o artificiali (qualora sostenibile), arbusteti e terreni in abbandono [CO 1]	pianura - collina - montagna
mantenimento e miglioramento delle alberate d'alto fusto e delle siepi lineari esistenti; interventi di mantenimento e potenziamento della diversificazione ambientale dell'attuale rete di siepi esistenti mediante infoltimento e sostituzione di piante deperienti con piantumazione di esemplari sparsi di specie coerenti con l'ecologia dell'area (quali ad esempio sorbo, rosa canina, biancospino, sanguinello, ligustro, pioppo, frassino, salice, ecc.) [CO 2]	pianura - collina
mantenimento di aree e strisce a prato stabile da sfalcio [CO 3]	pianura - collina - montagna
mantenimento dei prato-pascolo magri e pascoli abbandonati [CO 4]	pianura - collina - montagna
mantenimento di aree a vocazione palustre con copertura a fragmiteto e cariceto e manutenzione dei biotopi umidi naturali esistenti [CO 5]	pianura - collina - montagna
mantenimento di prati arborati con sfalcio biennale e mantenimento degli arbusteti (qualora questi non siano frutto di recente colonizzazione, rispetto ad ecosistemi di maggior pregio naturalistico) [CO 6]	pianura - collina - montagna
mantenimento degli incolti, con unico sfalcio annuale esclusivamente estivo dopo il 15 di luglio [CO 7]	pianura - collina - montagna
mantenimento delle marcite (prati marcitori) [CO 8]	pianura - collina
corretta gestione idraulica finalizzata alla fitodepurazione e alla ossigenazione delle acque [CO 9]	vallivo - lagunare - deltizio
mantenimento delle fasce a vegetazione alofila, con particolare riferimento a specie e habitat compresi nelle direttive comunitarie [CO 10]	vallivo - lagunare - deltizio
mantenimento di laghi con caratteristiche adeguate alla presenza di anatidi e, in particolare, anatre tuffatrici [CO 11]	vallivo - lagunare - deltizio



MISURE DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE (MA)	
realizzazione di raccolte d'acqua disseminate in più punti del territorio [MA 1]	pianura - collina - montagna
realizzazione di strutture e punti di alimentazione invernale per fasianidi - saline per ungulati [MA 2]	pianura - collina - montagna
realizzazione di erbai intercalari invernali (erba medica- mazzolina) su stocchi di mais (alti), con aratura dopo il 1° marzo [MA 3]	pianura - collina
inerbimento delle capezzagne e di ulteriori 5 m ad unico sfalcio annuale esclusivamente estivo dopo il 15 di luglio [MA 4]	pianura - collina
inerbimento di pioppeti ad unico sfalcio annuale [MA 5]	pianura - collina
inerbimento di oliveti, frutteti e vigneti, senza diserbo nella fila [MA 6]	pianura - collina
diversificazione delle colture (erba medica, sorgo, orzo, orticole) con realizzazione a strisce di 10-15 m a scacchiera [MA 7]	pianura - collina
permanenza dei residui colturali e delle stoppie di cereali fino alla primavera successiva [MA 8]	pianura - collina
realizzazione di colture a perdere che permangano almeno fino al 1° marzo [MA 9]	pianura - collina
realizzazione di radure di limitata estensione in aree boscate per il rinnovamento forestale [MA 10]	collina - montagna
gestione delle formazioni boscate verso forme disetanee [MA 11]	pianura - collina - montagna
realizzazione di unità biotiche composte da fasce di foraggiere e colture a perdere [MA 12]	pianura - collina
pratica di agricoltura biologica o integrata sui terreni limitrofi a quelli interessati dagli interventi di conservazione e miglioramento ambientale [MA 13]	pianura - collina
realizzazione al bordo degli appezzamenti di fasce arboree (80%) e arbustive (20%) di larghezza minima pari a 5 m suddivise in almeno 5 unità distanti tra loro non più di 250 m preferibilmente parallele, meglio se complesse o combinate con altri interventi (ad esempio: 2-3 m di fascia arborea ad alto fusto, 2-3 m di arbusteto e 5 m di colture a perdere) [MA 14]	pianura - collina
realizzazione di fasce di colture a perdere a gruppi di profondità non inferiore ai 5 m e frammentate in più punti per una superficie complessiva di 500 m ² , dislocate in maniera tale che ognuna non disti da un'altra più di 250 m lineari contornate da una fascia di rispetto larga circa 10 m esente dall'uso di pesticidi (almeno nel periodo riproduttivo) [MA 15]	pianura - collina
realizzazione colture di erbai di erba medica ed erba mazzolina, solo se con sfalci ritardati a dopo il 30 giugno [MA 16]	pianura - collina



MISURE DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE (MA)	
realizzazione di interventi di recupero e potenziamento sui biotopi umidi esistenti con ampliamento delle aree di diversificazione ambientale perimetrale mediante realizzazione di fasce di 5 metri con copertura a fragmiteto e cariceto e creazione di diversificazione delle rive con creazione di eventuali isolotti [MA 17]	pianura - collina - montagna
recupero delle risorgive naturali con pulizia e creazione di piccoli specchi d'acqua del diametro di 10-15 m [MA 18]	pianura - collina (quando pertinente)
realizzazione di nuove siepi a potenziamento dell'attuale rete di siepi esistenti mediante infoltimento prosecuzione lineare, con piantumazione di esemplari sparsi di specie coerenti con l'ecologia dell'area (quali ad esempio sorbo, rosa canina, biancospino, sanguinello, ligustro, pioppo, frassino, salice, ecc.) [MA 19]	pianura - collina - montagna
creazione di barene ed isole apposite per la nidificazione e la sosta dell'avifauna acquatica [MA 20]	vallivo - lagunare - deltizio
creazione di laghi con caratteristiche adeguate alla presenza degli anatidi e, in particolare, delle anatre tuffatrici [MA 21]	vallivo - lagunare - deltizio
piantumazione e ampliamento delle fasce a cannuccia di palude e delle praterie sommerse di fanerogame [MA 22]	vallivo - lagunare - deltizio
creazione di diversificazione ambientale, relativamente a livelli idrici, salinità, morfologia e vegetazione [MA 23]	vallivo - lagunare - deltizio



3. INDIRIZZI TECNICI E GESTIONALI

3.1 AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

TITOLO VIII – CAPO I Art. 16, 17, 18, 19, 20 e 21

Regolamento di Attuazione del PFVR 2022-2027 – Allegato A

Indirizzi tecnici per l'individuazione delle Aziende Faunistico Venatorie

Di seguito si evidenziano con maggior dettaglio alcuni indirizzi tecnici per la definizione dei criteri generali per il rilascio delle concessioni di A.F.V. (aspetti tecnico-gestionale):

- **Individuazione dei confini:** i confini dell'A.F.V. devono essere chiari, tabellabili e attestati su confini naturali, eventualmente retrocedendo o avanzando rispetto ai limiti di proprietà fino al raggiungimento di confini che abbiano una connotazione gestionale evidente.
- **Valutazione d'incidenza:** tutte le richieste di concessione o di rinnovo di concessione di A.F.V. dovranno essere corredate dei necessari documenti inerenti l'espletamento della procedura di Valutazione d'incidenza ambientale conformemente a quanto previsto dalla disciplina corrente.
- **Criteri per l'individuazione dei territori in cui possono essere costituite A.F.V.:** la valutazione in merito alla sostenibilità del rilascio di nuove concessioni per A.F.V. va fatta sulla base di:
 - o sostenibilità "sociale" avuto riguardo alla gestione programmata della caccia;
 - o sostenibilità gestionale rispetto alla vocazionalità del territorio per le specie di indirizzo e la sostenibilità degli obiettivi gestionali;
 - o continuità e coerenza territoriale.

Criteri per la gestione delle Aziende Faunistico Venatorie

- **Specie di indirizzo:** stante la precisa finalità naturalistica e faunistica delle A.F.V., occorre indicare le specie di indirizzo e la consistenza di ciascuna di esse al fine poterne garantire buono stato di conservazione.
- Sulla base della vocazionalità del territorio, le principali specie di indirizzo per le diverse aree possono essere così esemplificate:
 - o A.F.V. di pianura e collina: Lepre comune, Starna, Alzavola, Tordo bottaccio, Capriolo, Cervo;
 - o A.F.V. del territorio lagunare-vallivo: Germano reale, Alzavola, Fischione, Canapiglia, Mestolone, Folaga e più in generale l'avifauna acquatica cacciabile;
 - o A.F.V. Zona Alpi: Capriolo, Cervo, Camoscio, Lepre comune e alpina, Galliformi alpini, Beccaccia.

Sono altresì possibili, in aggiunta alle precedenti, anche specie per le quali non risulta al momento necessario garantire il buono stato di conservazione quali, ad esempio, Fagiano comune, Colombaccio, Cinghiale.

Sulla base delle vocazionalità sopra indicate, il Concessionario sceglierà una o più specie di indirizzo sulle quali finalizzare gli obiettivi del proprio programma gestionale.

Gli ungulati poligastrici e i galliformi alpini sono prelevati sulla base di conteggi preventivi e piani di prelievo selettivo distrettuali rispondenti a criteri di gestione conservativa, sulla base di piani gestionali differenziati che garantiscano la coerenza a livello comprensoriale.

La caratterizzazione faunistica del territorio aziendale riguarda anche le presenze di specie a vario titolo protette che rivestono interesse naturalistico, presenti in forma permanente o temporanea.



- **Eventuali programmi di immissione:** le immissioni di specie selvatiche, comprensive dell'indicazione delle finalità perseguite (ripopolamento, introduzione o reintroduzione), devono riportare il quantitativo annuo dei soggetti che si intendono liberare, nonché la durata dei programmi stessi. Le eventuali immissioni successive al primo anno sono indicate e comunicate di volta in volta alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.
- **Valutazione del programma e degli obiettivi:** gli obiettivi gestionali devono essere quantificati esplicitamente, in modo da garantire la possibilità di verifica al termine del ciclo di validità della concessione e di quello pianificatorio. Di seguito sono esplicitati i parametri, sulla base della specifica vocazione del territorio su cui devono essere valutati i programmi. Le aziende sono istituite o rinnovate in aree giudicate idonee, anche sulla base di appositi sopralluoghi, per il rilevante interesse ambientale e faunistico con prevalente riferimento alla tipica fauna alpina, alla tipica fauna planiziale ed alla fauna acquatica delle zone umide e vallive. Gli obiettivi sono rendicontati nel corso del primo biennio dal momento del rinnovo (anche con modifiche) e della nuova concessione.

Per le Aziende Faunistico Venatorie in pianura e in collina:

- 1) la presenza di livelli di diversificazione ambientale nella misura di almeno il 10% della superficie totale aziendale, che consentano la realizzazione di programmi di conservazione e ripristino ambientale validi dal punto di vista faunistico e fattibili dal punto di vista tecnico ed economico. Le colture che permettono tale diversificazione, oltre alla presenza di superfici naturali e seminaturali o di habitat inquadrabili tra quelli che caratterizzano la rete Natura 2000, comprendono anche: prati stabili, marcite, siepi, medicaie a falciatura tardiva, colture a perdere, filari colturali intercalari, arboricoltura da legno e vivaistiche all'aperto, oliveti, vigneti, frutteti e coltivazioni di piccoli frutti;
- 2) i piani di assestamento delle specie di indirizzo (esclusa la migratoria), atti a favorire la stabilizzazione dei contingenti presenti delle specie oggetto di prelievo e la presenza di tipologie tradizionali-autoctone delle specie immesse, fra cui starna di ceppo italo, fagiano colchico, lepore di origine italiana; questi piani comprendono anche i piani di abbattimento (esclusa la migratoria), che devono tener conto della quota annuale da prelevare basata obbligatoriamente sui dati di presenza derivanti da censimenti standardizzati e riconosciuti; in quest'ottica deve essere previsto l'impegno di favorire le attività di studio e monitoraggio della fauna, in particolare migratoria;
- 3) il programma di conservazione e dei miglioramenti ambientali rispetto alle misure dettagliate nei "CRITERI GESTIONALI E TERRITORIALI" per i diversi contesti.

Per le Aziende Faunistico Venatorie in territorio lagunare e vallivo:

- 1) la possibilità di effettuare una idonea programmazione al fine di favorire la sosta e l'alimentazione dell'avifauna, cacciabile e non cacciabile, che caratterizza, sotto i profili faunistici, il territorio che si intende costituire in Azienda Faunistico Venatoria;
- 2) la presenza sia di vegetazione sommersa in grado di rappresentare una fonte alimentare naturale per l'avifauna, sia di vegetazione emersa in grado di fornire siti di rifugio e protezione e la presenza di habitat naturali e seminaturali inquadrabili tra quelli che caratterizzano la rete Natura 2000;
- 3) il programma di conservazione e dei miglioramenti ambientali rispetto alle misure dettagliate nei "CRITERI GESTIONALI E TERRITORIALI" per i diversi contesti.

Per le Aziende Faunistico Venatorie in zona faunistica delle Alpi:

- 1) la presenza di caratteristiche e connotazioni territoriali, ambientali ed ecologiche (a titolo di esempio, l'alternanza promiscua tra i vari tipi di coltivazioni e la presenza di habitat naturali e seminaturali inquadrabili tra quelli che caratterizzano la rete Natura 2000, macchie arbustive, formazioni boschive (tanto cedui che ad alto fusto), siepi e sieponi, incolti, zone umide, e specchi acquei) idonee per una valorizzazione faunistica del territorio, anche ai fini del prelievo venatorio;
- 2) la presenza di prati e prati-pascolo non gravati da eccessivo carico di bestiame;
- 3) il programma di conservazione e dei miglioramenti ambientali rispetto alle misure dettagliate nei "CRITERI GESTIONALI E TERRITORIALI" per i diversi contesti.



- **Criterio di corresponsione del risarcimento danni all'agricoltura da specie cacciabili**
Al risarcimento dei danni arrecati da fauna selvatica che può essere cacciata all'interno dell'A.F.V. provvede direttamente il Concessionario.

- **Agenti di vigilanza**
All'interno delle A.F.V. la vigilanza ai sensi dell'Allegato B della L.R. n. 50/93 può essere affidata a Guardie Giurate Particolari incaricate o alle dipendenze dell'A.F.V. medesima e/o a Guardie Giurate Venatorie Volontarie. Il Concessionario deve provvedere alla sorveglianza dell'A.F.V.



3.2 AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE

TITOLO VIII – CAPO II Art. 22, 23, 24, 25 e 26

Regolamento di Attuazione del PFVR 2022-2027 – Allegato A

La finalità definita dalla legge per l'istituzione di Aziende Agri-Turistico Venatorie (A.A.T.V.) di integrazione del reddito, nonché i limiti previsti dalla L.R. n. 50/93 per quanto concerne i prelievi venatori che vi si possono fare sulla selvaggina di allevamento, ne fanno un istituto per definizione sganciato dalla circostante gestione programmata della caccia.

La legge prescrive che tali istituti vengano istituiti preferibilmente in aree ad agricoltura svantaggiata, nonché su terreni in cui è stata dismessa l'attività agricola ai sensi del regolamento (Cee) n. 1094/88. Essendo finalizzati, in sostanza, ad una gestione "artificiale" della fauna cacciabile, basata per lo più su immissioni pronta caccia di specie allevate. La presenza di A.A.T.V. deve essere preclusa in aree ad elevata vocazionalità faunistica (ove è perseguibile l'obiettivo dell'autosufficienza faunistica) e contestualmente come un istituto che può costituire un'alternativa per la domanda venatoria in contesti a bassa produttività naturale.

La loro presenza, dunque, deve essere preclusa in aree ad elevata vocazionalità faunistica, e nel dettaglio in:

- aree con presenza di avifauna migratoria, in particolare acquatica, dove, nel rispetto delle convenzioni internazionali, possono essere autorizzate esclusivamente quando è dimostrata l'assenza delle caratteristiche ambientali che permettono che gli obiettivi di gestione della fauna autoctona siano perseguibili e solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento. Queste caratteristiche individuano territori che pur vicini o contestuali ai territori vallivi, non ne fanno chiaramente parte e non rappresentano e ospitano mai la tipica fauna valliva, delizia o lagunare. Inoltre, tali territori non ospitano contingenti di specie autoctone tutelate durante i periodi del passo, dello svernamento e nel periodo riproduttivo;
- aree con presenza di tipica fauna alpina, con l'esclusione delle aree in cui sia consentita l'immissione di selvaggina cacciabile a scopo venatorio, ovvero al di sotto degli 800 m. s.l.m., salvo valutazione tecnica della Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria di incompatibilità con la gestione della tipica fauna alpina anche al di sotto di tale quota. Nel caso di rinnovo di A.A.T.V. già precedentemente concesse, la Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria valuterà il programma di gestione introducendo ogni accorgimento utile a non impattare le popolazioni naturali di tipica fauna alpina;
- siti afferenti alla rete Natura 2000, salvo quanto previsto dalle misure di conservazione e gestionali per le finalità di conservazione di habitat e specie, dove l'attività caratterizzata da maggiore pressione venatoria, attività cinofile e di gestione della fauna risulti incompatibile a seguito di appropriata valutazione.

Criteri per la gestione delle Aziende Agri-Turistico Venatorie

Le A.A.T.V. devono perseguire l'obiettivo di integrazione di reddito e non fungere da strumento improprio per sottrarre territorio agro-silvo-pastorale alla gestione programmata, che non deve essere ostacolata nel perseguimento dei propri obiettivi. Vanno peraltro perseguiti e favoriti a livello locale forme di accordo tra A.A.T.V. e Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) o Comprensori Alpini (C.A.) per quanto concerne ad esempio la possibilità di utilizzo dell'Azienda ai fini di addestramento cani al di fuori della stagione venatoria. Per quanto riguarda l'individuazione dei confini devono attestarsi su limiti naturali, possibilmente difficilmente valicabili (in particolare se si pratica l'addestramento cani).

Sebbene destinata all'abbattimento pressoché immediato, la possibilità comunque di sopravvivenza ancorché limitata della selvaggina immessa impone di utilizzare capi di selvaggina di origine nazionale o appartenenti alla fauna autoctona. All'interno delle A.A.T.V. è consentito l'abbattimento esclusivamente delle specie immesse previste dall'apposito Piano tecnico-economico.



3.3 CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DELLA FAUNA ALLO STATO NATURALE

TITOLO VIII – CAPO III Art. 27, 28, 29, 30, 31

Regolamento di Attuazione del PFVR 2022-2027 – Allegato A

Si tratta di una tipologia di istituto a gestione privatistica attualmente poco diffuso sul territorio regionale. La loro istituzione non è prevedibile in sede pianificatoria, fatta eccezione per i centri oggetto di rinnovo, in quanto dipendono dall'iniziativa dell'imprenditore agricolo.

Si tratta di strutture analoghe, per taluni aspetti, ai Centri pubblici di Riproduzione della Fauna Selvatica, caratterizzate dalla titolarità (privata) dei soggetti proprietari e gestori o comunque intestatari della relativa autorizzazione.

Per quanto riguarda le finalità perseguite e le forme di gestione da adottare in queste strutture, si rimanda anche al dettaglio indicato nel "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria" INFS – collana Documenti Tecnici Febbraio 1994 - pagg. 29 e 30.

Nei centri privati è comunque preminente la fase della produzione-cessione di animali allevati appartenenti alle specie cacciabili e ciò rappresenta l'aspetto che certamente meglio caratterizza tali figure distinguendole al tempo stesso dai centri pubblici che, invece, sono tenuti a riprodurre fauna selvatica di ogni specie (e quindi anche non soggetta a prelievo venatorio).

Queste strutture sono quindi organizzate sotto il profilo di azienda agricola, singola o associata, e considerati come un'integrazione al reddito agricolo.

Tale attività potrà essere organizzata anche all'interno dei Parchi regionali, previo loro consenso sulla base delle specifiche tecniche che caratterizzano questi allevamenti allo stato naturale (quali ad esempio le specie presenti, le densità massime e le strutture di allevamento consentite, ecc.).

La Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria ha il diritto di prelazione sull'acquisto della selvaggina prodotta dal Centro, dando comunicazione scritta al Concessionario entro il 30 novembre di ogni anno del fabbisogno di fauna selvatica. Potrà svolgere, inoltre, attività di coordinamento finalizzato a favorire l'acquisto di selvaggina per il ripopolamento da parte degli A.T.C. - C.A.

Criteri per la gestione del Centro privato di riproduzione della fauna allo stato naturale

I Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica sono dedicati alla produzione naturale di fauna autoctona in aree dove non possa manifestarsi la condizione di cattività per la fauna presente, anche in relazione alle densità mantenute.

È necessario che i territori che presentino caratteristiche di vocazionalità idonee per le specie di indirizzo produttivo e questo va verificato attraverso periodiche ricognizioni per accertare la consistenza delle specie presenti.

Occorre, infine, che sia predisposto un adeguato piano di prelievo annuale mediante cattura e delle eventuali immissioni negli anni successivi all'istituzione. Tali informazioni sono censite in un apposito registro per le attività di prelievo e immissione indicando entità e caratteristiche dei capi coinvolti.

La Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria fissa i quantitativi minimi per specie che l'istituto dovrà produrre annualmente, riservandosi inoltre di fissare qualsiasi altro obbligo dovesse ritenere opportuno per il buon funzionamento dello stesso, ivi compreso il diritto a sopralluoghi di verifica sul buon andamento del metodo di produzione.



4. PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI, DI MODIFICA E RINNOVO

4.1 AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

La Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria rilascia le concessioni di prima istanza, rinnovo e modifica sulla base dei criteri del presente atto deliberativo, secondo le procedure di cui all'allegato B alla Legge Regionale n. 50/1993 e ss.mm.ii. Nei casi di prima concessione o dell'individuazione di nuovi territori è sempre necessario il preventivo coinvolgimento di ISPRA, in ossequio alle disposizioni normative vigenti.

La concessione per l'istituzione di A.F.V. può essere rilasciata, previa richiesta, a proprietari, possessori o conduttori del fondo singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari. Il Consorzio deve indicare la persona fisica che, nel provvedimento di concessione, è considerata ad ogni effetto di legge come concessionaria. La sua eventuale sostituzione va comunicata alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, che ne prende atto con apposito provvedimento. La concessione è accordata per cinque anni dalla data di sottoscrizione del disciplinare, prorogabili o rinnovabili su istanza di parte. La concessione mantiene comunque validità per le parti compatibili con la Pianificazione Faunistico Venatoria vigente.

L'A.F.V. non ha fini di lucro ed è destinata al mantenimento, all'organizzazione e al miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.

Sulla base delle connotazioni territoriali della Regione del Veneto, l'estensione delle A.F.V. indicativamente non può essere inferiore a 200 ettari né superiore a 2000 ettari, per quelle istituite in Zona Alpi o superiore a 1000 ettari per quelle istituite nel restante territorio.

L'atto di concessione può essere accordato, sulla base delle peculiarità di ogni singola istanza, anche quando l'entità territoriale da vincolare differisce del 20% rispetto all'ettaraggio minimo e massimo stabilito.

Nelle A.F.V., la Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria può autorizzare lo svolgimento di prove cinofile.

Nelle A.F.V. comprese nel territorio lagunare vallivo, almeno un terzo della loro superficie complessiva deve essere costituita in oasi di protezione; nelle A.F.V. della zona faunistica delle Alpi deve costituirsi in oasi di protezione non meno del 15% del territorio agro-silvo-pastorale.

I territori di cui sopra, ove è vietata la caccia, non sono soggetti al pagamento delle tasse regionali; sono delimitati con tabelle esenti da tasse, disposte a cura del Concessionario, ove necessario.

Nel rilasciare nuove concessioni la Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.

DISPOSIZIONI PER IL RINNOVO DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE RIUNITE IN CONSORZIO

Si ritiene opportuno fare alcune precisazioni relativamente ai casi in cui in sede di rinnovo della concessione per una Azienda faunistico venatoria facente capo ad un consorzio siano intervenute delle modifiche nella composizione del consorzio medesimo, posto che il comma 3 dell'Allegato B alla L.R. n. 50/93 dispone che il Concessionario non è tenuto ad allegare i documenti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso Allegato B qualora nessuna modificazione sia intervenuta nello stato dell'azienda.

Le casistiche di seguito contemplate si riferiscono a consorzi regolarmente costituiti dove, salvo esplicita clausola contraria, il Concessionario è di norma delegato dai consorziati a modificare la composizione del consorzio mediante l'accoglimento di istanze di revoca o di adesione al consorzio stesso.

Ciò premesso, si chiarisce che per stato dell'azienda va inteso il profilo territoriale della stessa; pertanto, qualora non siano intervenute modifiche nella composizione fondiaria del consorzio, anche in caso di modifica dei proprietari/possessori/conduttori (in virtù di successione o di compravendita), ai fini della richiesta di



rinnovo della concessione il richiedente non è tenuto alla presentazione della documentazione di cui al comma 2 lettera a) dell'Allegato B alla L.R. n. 50/1993

Nel caso in cui lo stato dell'azienda risulti modificato per recesso di uno o più consorziati, il richiedente il rinnovo della concessione può avvalersi dell'autocertificazione per quanto concerne il consenso dei consorziati per i quali non sono intervenute modificazioni, ma è tenuto a presentare la documentazione autentica da cui risulta ciascuna domanda di recesso; la Regione provvede a verificare se sussistono le condizioni tecniche e legali per il rinnovo della concessione considerata anche la possibilità di inclusione coattiva delle superfici oggetto di recesso nel limite del 10% della superficie totale di cui si chiede il rinnovo;

Nel caso in cui lo stato dell'azienda risulti modificato in virtù dell'ingresso nel consorzio di terreni non precedentemente inclusi, è necessario produrre la documentazione di cui al citato comma 2, lettera a) dell'Allegato B L. R. n. 50/1993 relativamente ai titolari (proprietari e possessori/conduttori) dei nuovi terreni, mentre per quanto concerne il consenso dei consorziati per i quali non sono intervenute modificazioni, è sufficiente ancora una volta la dichiarazione autentica del Concessionario, a meno che nell'atto costitutivo del consorzio non sia contemplato l'ampliamento se non attraverso la ricostruzione ex novo del consorzio medesimo, nel qual caso è necessario evidentemente ripresentare gli atti di consenso di tutti i proprietari/possessori/conduttori.

Nel caso in cui l'istituto privatistico faccia capo ad un insieme di proprietari-possessori-conduttori non associati in consorzio, all'atto della domanda di rinnovo il richiedente il rinnovo della concessione può avvalersi dell'autocertificazione per quanto concerne il consenso dei proprietari per i quali non sono intervenute modificazioni, mentre per i proprietari-possessori-conduttori che hanno revocato il proprio consenso, o per quelli che lo hanno formulato ex-novo, egli è tenuto a presentare la documentazione autentica ai sensi dell'Allegato B, comma 2, lettera a) alla L.R. n. 50/1993, ovvero l'atto costitutivo ufficiale di nuovo consorzio.

In tutti i casi ove è prevista l'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR n. 445/2000), allo scopo di una corretta formulazione della richiesta, le superfici oggetto del consenso devono essere indicate in forma analitica, riportando gli estremi catastali, eventualmente aggiornati, e quelli dell'attuale soggetto concedente. Il perimetro dell'Azienda va riportato sempre anche il relativo perimetro in formato vettoriale (preferibilmente gml, derivanti da shapefile o analoghi formati).

A) AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE TERRIERE

Documentazione prima concessione

La richiesta di concessione in marca da bollo va presentata alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria con indicazione del nominativo del Concessionario, corredata da:

1. carta topografica in scala 1:5000 in triplice copia della zona che si intende costituire in Azienda faunistico venatoria, con indicazione degli estremi catastali, il relativo perimetro in formato vettoriale e ripartizione colturale e delle aree naturali sulla base della carta di copertura del suolo della Regione del Veneto, con indicazione degli ettari occupati da ciascuna tipologia;
2. atti comprovanti i titoli di proprietà, possesso o detenzione dei fondi interessati che possono essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
3. piano per il funzionamento dell'Azienda, dal punto di vista tecnico ed economico;
4. elenco delle specie di indirizzo con indicazione delle consistenze stimate;
5. piano di assestamento e abbattimento e il programma annuale pluriennale di conservazione e ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo faunistico e naturalistico;
6. eventuale piano delle immissioni;
7. individuazione degli agenti di vigilanza dell'Azienda, fatta salva la possibilità di comunicare detti nominativi entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione;
8. documentazione per la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., redatta secondo le disposizioni vigenti;
9. fotocopia documento di identità del sottoscrittore.



Nel caso di richiesta inoltrata da un consorzio devono essere allegati gli atti da cui risulti il consenso dei proprietari, possessori e conduttori riuniti in consorzio. La firma in calce a tali atti deve essere autenticata ai sensi di legge. Il consenso ha effetto e vincola chi ha sottoscritto l'atto e i suoi aventi causa per tutta la durata della concessione.

Documentazione rinnovo

La richiesta di rinnovo della concessione in marca da bollo va presentata alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria con indicazione del nominativo del Concessionario, il quale, sussistendone i presupposti, può limitarsi a dichiarare che la superficie è rimasta invariata come pure i consensi dei proprietari, possessori e conduttori, anche se riuniti in consorzio.

In tutti i casi ove è prevista l'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR n. 445/2000), allo scopo di una corretta formulazione della richiesta, le superfici oggetto del consenso devono essere indicate in forma analitica, riportando gli estremi catastali, eventualmente aggiornati, e quelli dell'attuale soggetto concedente. Il perimetro dell'Azienda va riportato sempre anche il relativo perimetro in formato vettoriale (preferibilmente gml, derivanti da shapefile o analoghi formati).

Nel caso in cui si debba prendere atto di modifiche a carico dello stato dell'Azienda, il richiedente il rinnovo deve presentare:

- planimetria aggiornata e dettaglio di vecchio e nuovo perimetro in formato vettoriale e nuovo riparto culturale;
- piano tecnico-economico aggiornato;
- documentazione autentica relativa alle eventuali variazioni dei consensi (proprietari-possessori-conduttori in uscita o in entrata) o, in alternativa, atto costitutivo di nuovo consorzio;
- i nominativi degli agenti di vigilanza dell'Azienda, fatta salva la possibilità di comunicare detti nominativi entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione.

Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti e relativi al precedente periodo di concessione, fatta salva la possibilità di sottoporre cause di forza maggiore alla valutazione degli uffici, da motivarsi a cura del richiedente il rinnovo. Il raggiungimento degli obiettivi, che va rendicontato nel corso del primo biennio dal momento del rinnovo (anche con modifiche) e della nuova concessione, è accertato dalla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.

B) AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE VALLIVE E IN ZONA ALPI

Documentazione prima concessione

La richiesta di concessione in marca da bollo va presentata alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria con indicazione del nominativo del Concessionario, corredata da:

1. carta topografica in scala 1:5000 in triplice copia della zona che si intende costituire in Azienda faunistico venatoria, con estremi catastali e il relativo perimetro in formato vettoriale e ripartizione culturale e delle aree naturali sulla base della carta di copertura del suolo della Regione del Veneto, con indicazione degli ettari occupati da ciascuna tipologia;
2. atti comprovanti i titoli di proprietà, possesso o detenzione dei fondi interessati che possono essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
3. piano per il funzionamento dell'Azienda, dal punto di vista tecnico ed economico;
4. elenco delle specie di indirizzo con indicazione delle consistenze stimate;
5. piano di assestamento e abbattimento (esclusa la migratoria) e il programma annuale pluriennale di conservazione e ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo faunistico e naturalistico;
6. eventuale piano di immissioni;
7. individuazione degli agenti di vigilanza dell'Azienda fatta salva la possibilità di comunicare detti nominativi entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione;
8. documentazione per la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., redatta secondo le disposizioni vigenti;



9. fotocopia documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di richiesta inoltrata da un consorzio devono essere allegati gli atti da cui risulti il consenso dei proprietari, possessori e conduttori riuniti in consorzio. La firma in calce a tali atti deve essere autenticata ai sensi di legge. Il consenso ha effetto e vincola chi ha sottoscritto e i suoi aventi causa per tutta la durata della concessione.

Le **A.F.V. ricadenti in territorio lagunare vallivo deltizio** sono tenute ad indicare la superficie destinata oasi di protezione, che deve consistere in almeno un terzo della superficie complessiva dell'Azienda. Concorrono al raggiungimento di tale quota tutte le superfici oggetto di divieto di caccia per diversa normativa (art. 13 Allegato A Regolamento di Attuazione PFVR).

Nel territorio lagunare vallivo e deltizio delle province di Padova, Rovigo e Venezia, tale oasi è parificata all'oasi prevista dall'art. 10 della L.R. n. 50/1993.

Le A.F.V. in Zona Alpi sono tenute ad indicare la superficie destinata ad oasi di protezione, che deve consistere in almeno il 15% della superficie complessiva dell'Azienda.

Anche in Zona Alpi, tale oasi è parificata all'oasi prevista dall'art. 10 della L.R. n. 50/1993.

Documentazione rinnovo

La richiesta di rinnovo della concessione in marca da bollo va presentata alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria con indicazione del nominativo del Concessionario, il quale, sussistendone i presupposti, può limitarsi a dichiarare che la superficie sia rimasta invariata come pure i consensi dei proprietari, possessori e conduttori, anche se riuniti in consorzio. Nel caso in cui si debba prendere atto di modifiche a carico dello stato dell'Azienda, il richiedente il rinnovo deve presentare:

- planimetria aggiornata e dettaglio di vecchio e nuovo perimetro in formato vettoriale e nuovo riparto culturale;
- piano tecnico-economico aggiornato;
- documentazione autentica relativa alle eventuali variazioni dei consensi (proprietari-possessori-conduttori in uscita o in entrata) o, in alternativa, atto costitutivo di nuovo consorzio;
- i nominativi degli agenti di vigilanza dell'Azienda, fatta salva la possibilità di comunicare detti nominativi entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione.

Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti e relativi al precedente periodo di concessione, fatta salva la possibilità di sottoporre cause di forza maggiore alla valutazione degli uffici, da motivarsi a cura del richiedente il rinnovo. Il raggiungimento degli obiettivi, che va rendicontato nel corso del primo biennio dal momento del rinnovo (anche con modifiche) e della nuova concessione, è accertato dalla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.



4.2 AZIENDE AGRICOLE TURISTICHE VENATORIE

La Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria rilascia le concessioni di prima istanza, rinnovo e modifica sulla base dei criteri del presente atto, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla Legge Regionale n. 50/1993. La concessione per l'istituzione di A.A.T.V. può essere rilasciata, previa richiesta, a imprenditori agricoli, proprietari, possessori o conduttori del fondo singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari. Il Consorzio deve indicare la persona fisica che, nel provvedimento di concessione, è considerata ad ogni effetto di legge, come concessionaria. La sua eventuale sostituzione va comunicata alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria. La concessione è accordata per il periodo di validità del Piano Faunistico Venatorio regionale (comprese le sue eventuali proroghe) ed è prorogabile e/o rinnovabile su istanza di parte. Nei casi di prima concessione o dell'individuazione di nuovi territori è sempre necessario il preventivo coinvolgimento di ISPRA, in ossequio alle disposizioni normative vigenti.

Nelle A.A.T.V. che devono avere una dimensione non inferiore a 50 ettari e non superiore a 400 ettari, la Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria può autorizzare lo svolgimento di gare cinofile con l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cacciabili; tali gare possono svolgersi anche in tempo di divieto di caccia, senza abbattimento di fauna. L'addestramento ed allenamento cani da caccia può essere praticato tutto l'anno senza sparo.

L'A.A.T.V. è destinata, per le finalità di impresa agricola, al prelievo venatorio di fauna selvatica cacciabile nell'azienda di esclusiva provenienza di allevamento (dai quali sono esclusi e non immessi ungulati e tetraonidi), nonché all'allenamento ed addestramento cani da caccia sulla stessa fauna. È vietata la caccia alla selvaggina migratoria.

Nel rilasciare nuove concessioni la Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati. La concessione è accordata per cinque anni dalla data di sottoscrizione del disciplinare, prorogabili o rinnovabili su istanza di parte. La concessione mantiene comunque validità per le parti compatibili con la Pianificazione Faunistico Venatoria vigente.

Documentazione prima concessione

La richiesta di concessione in marca da bollo va presentata alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria con indicazione del nominativo del Concessionario, corredata da:

1. carta topografica in scala 1:5000 in triplice copia della zona che si intende costituire in Azienda faunistico venatoria, con estremi catastali e il relativo perimetro in formato vettoriale;
2. atti comprovanti i titoli di proprietà, possesso o detenzione dei fondi interessati che possono essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
3. piano per il funzionamento dell'Azienda, dal punto di vista tecnico ed economico;
4. documentazione per la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., redatta secondo le disposizioni vigenti;
5. fotocopia documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di richiesta inoltrata da un consorzio devono essere allegati gli atti da cui risulta il consenso dei proprietari, possessori e conduttori riuniti in Consorzio. La firma in calce a tali atti deve essere autenticata ai sensi di legge. Il consenso ha effetto e vincola chi ha sottoscritto e i suoi aventi causa per tutta la durata della concessione.



Documentazione rinnovo

La richiesta di rinnovo della concessione in marca da bollo va presentata alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria con indicazione del nominativo del Concessionario, il quale, sussistendone i presupposti, può limitarsi a dichiarare che la superficie è rimasta invariata come pure i consensi dei proprietari, possessori e conduttori, anche se riuniti in consorzio.

In tutti i casi ove è prevista l'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR n. 445/2000), allo scopo di una corretta formulazione della richiesta, le superfici oggetto del consenso devono essere indicate in forma analitica, riportando gli estremi catastali, eventualmente aggiornati, e quelli dell'attuale soggetto concedente. Il perimetro dell'Azienda va riportato sempre anche il relativo perimetro in formato vettoriale (preferibilmente gml, derivanti da shapefile o analoghi formati).

Nel caso in cui si debba prendere atto di modifiche a carico dello stato dell'Azienda, il richiedente il rinnovo deve presentare:

- planimetria aggiornata e dettaglio di vecchio e nuovo perimetro in formato vettoriale;
- piano tecnico-economico aggiornato;
- documentazione autentica relativa alle eventuali variazioni dei consensi (proprietari-possessori-conduttori in uscita o in entrata) o, in alternativa, atto costitutivo di nuovo consorzio;
- i nominativi degli agenti di vigilanza dell'Azienda, fatta salva la possibilità di comunicare detti nominativi entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione.

Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti e relativi al precedente periodo di concessione, fatta salva la possibilità di sottoporre cause di forza maggiore alla valutazione degli uffici, da motivarsi a cura del richiedente il rinnovo. Il raggiungimento degli obiettivi, che va rendicontato nel corso del primo biennio dal momento del rinnovo (anche con modifiche) e della nuova concessione, è accertato dalla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.



4.3 CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

La Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, sulla base dei criteri definiti dal presente atto deliberativo, rilascia la concessione per l'istituzione dei centri privati, secondo le procedure di cui all'Allegato B della Legge Regionale n. 50/1993. Il provvedimento di concessione fissa i quantitativi minimi per specie che il centro è tenuto a produrre annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento del centro stesso. Essi sono organizzati in forma di azienda agricola, singola od associata; è esclusa qualsiasi attività venatoria, mentre è consentito il prelievo degli animali allevati da parte del titolare dell'impresa agricola, dei dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate. Nessuna indennità è dovuta al Concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture presenti nel centro. Nei casi di prima concessione o dell'individuazione di nuovi territori è sempre necessario il preventivo coinvolgimento di ISPRA, in ossequio alle disposizioni normative vigenti.

La Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria ai fini di ripopolamento o ricostituzione del patrimonio faunistico, ha diritto di prelazione sull'acquisto di selvaggina prodotta dai centri, comunicando al centro il proprio fabbisogno entro il mese di novembre di ogni anno, che metterà a disposizione, in via prioritaria all'A.T.C. o al Comprensorio Alpino in cui ricade il relativo centro.

Al fine di costituire all'interno del centro il necessario patrimonio di riproduttori, entro l'anno successivo a quello di primo rilascio della concessione, è consentita l'immissione di soggetti, appartenenti esclusivamente alle specie di indirizzo produttivo, provenienti da altri centri o da allevamenti presenti sul territorio nazionale di cui sia garantita ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie, l'assenza di malattie.

Nel rilasciare nuove concessioni la Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria accorda la precedenza alle domande presentate da imprenditori agricoli, singoli o associati. La concessione è accordata per cinque anni dalla data di sottoscrizione del disciplinare, prorogabili o rinnovabili su istanza di parte. La concessione mantiene comunque validità per le parti compatibili con la Pianificazione Faunistico Venatoria vigente.

La Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria fissa la distanza fra centri privati di riproduzione e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, nonché con gli altri istituti privati, esclusi quelli ricadenti in zona faunistica delle Alpi e in zona lagunare valliva.

Documentazione prima concessione

La richiesta di concessione in marca da bollo va presentata alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria con indicazione del nominativo del Concessionario, corredata da:

1. planimetria del territorio interessato e il relativo perimetro in formato vettoriale;
2. relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere;
3. atto comprovante il titolo di proprietà, possesso o detenzione del fondo da vincolare;
4. indicazione dei nominativi delle persone autorizzate al prelievo degli animali allevati;
5. documentazione per la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., redatta secondo le disposizioni vigenti;
6. fotocopia documento di identità del sottoscrittore.

Documentazione rinnovo

La richiesta di rinnovo della concessione in marca da bollo va presentata alla Struttura Regionale competente con indicazione del nominativo del Concessionario, che, laddove ne sussistano i presupposti, può deve dichiarare che la superficie è rimasta invariata come pure i consensi dei proprietari, possessori e conduttori.



Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti e relativi al precedente periodo di concessione, fatta salva la possibilità di sottoporre cause di forza maggiore alla valutazione degli uffici, da motivarsi a cura del richiedente il rinnovo. Il raggiungimento degli obiettivi, che va rendicontato nel corso del primo biennio dal momento del rinnovo (anche con modifiche) e della nuova concessione, è accertato dalla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.

In tutti i casi ove è prevista l'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR n. 445/2000), allo scopo di una corretta formulazione della richiesta, le superfici oggetto del consenso devono essere indicate in forma analitica, riportando gli estremi catastali, eventualmente aggiornati, e quelli dell'attuale soggetto concedente. Il perimetro del Centro di riproduzione va riportato sempre anche il relativo perimetro in formato vettoriale (preferibilmente gml, derivanti da shapefile o analoghi formati).



4.4 DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ISTITUTI A GESTIONE PRIVATA

Corridoi

L'obbligo della distanza minima tra i confini delle Aziende e gli altri istituti di protezione ha rappresentato un utile strumento per una distribuzione più uniforme del territorio, pertanto l'individuazione dei corridoi è necessariamente valutata per tutti i casi di nuovi Istituti.

Monitoraggi

I monitoraggi sono svolti sulla base di un protocollo di monitoraggio che preveda i seguenti contenuti minimi:

- 1) la rendicontazione dell'esercizio dell'attività venatoria [A.F.V., A.A.T.V.];
- 2) la consistenza delle popolazioni delle specie di indirizzo e oggetto di prelievo (conteggiando separatamente anche la consistenza degli esemplari oggetto di cattura e oggetto di immissione) [A.F.V., A.A.T.V., Centro Privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale];
- 3) la localizzazione e gli esiti degli interventi di conservazione e miglioramento degli habitat [A.F.V.].

Qualora siano coinvolte specie e habitat di interesse comunitario, il protocollo di monitoraggio deve anche essere coerente con le indicazioni nazionali ai fini della rendicontazione prevista dall'art. 12 della direttiva 2009/147/Ce e dall'art. 17 della direttiva 92/43/Cee.

Nell'ambito dei censimenti rispetto alla consistenza delle popolazioni delle specie di indirizzo e oggetto di prelievo, sono da riportare anche tutte le ulteriori specie contattate.

Il protocollo di monitoraggio è inviato per la sua approvazione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di concessione e di funzionamento, alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.

Gli esiti di tali attività sono comunicati annualmente, entro la fine del mese di giugno, alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, avendo cura di segnalare, per ciascuna delle tre diverse attività di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), il Responsabile, i Rilevatori, le aree coinvolte (fornendo il dato vettoriale di localizzazione), le date o gli intervalli temporali in cui il monitoraggio si è svolto.

Revoca delle concessioni

I provvedimenti di concessione amministrativa delle A.F.V., A.A.T.V. e di Centro Privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale potranno essere sospesi temporaneamente, previa diffida da parte della Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria qualora non risultano perseguite le finalità poste dalla legge, dalle disposizioni regolamentari e dalla Pianificazione Faunistico Venatoria vigente, dagli elaborati prodotti dai Concessionari o quando non risultano osservate le prescrizioni di igiene veterinaria.

In caso di revoca della concessione o di rinuncia alla stessa, la Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria può procedere, all'interno dell'Istituto a gestione privata, il prelievo della fauna selvatica catturabile finalizzato a ripopolamento

Conversione delle A.F.V. in A.A.T.V.

Dal punto di vista tecnico la trasformazione di A.F.V. in A.A.T.V. è difficilmente prevedibile, in rispondenza delle finalità e dei criteri di cui sopra; un'A.F.V. che raggiunge le condizioni per divenire A.A.T.V. ha palesemente mancato il raggiungimento degli obiettivi gestionali impliciti per le A.F.V. (ovvero naturalistici e faunistici).

Gli unici casi in cui è prevedibile e giustificabile la conversione di A.F.V. in A.A.T.V., sono il sopraggiungere di modifiche ambientali e di uso del suolo che fanno sì che gli obiettivi di gestione della fauna autoctona non siano più perseguibili.



5. DISCIPLINARI DI CONCESSIONE E DI FUNZIONAMENTO

5.1 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA TERRIERA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA TERRIERA DENOMINATA “_____” IN COMUNE DI _____

- 1) La Regione del Veneto (di seguito Regione) rilascia al sig. _____ nato a _____ il _____, residente a _____, in _____, codice fiscale _____ (di seguito Concessionario), la concessione per l’Azienda Faunistico Venatoria (di seguito A.F.V.) denominata “_____”, in Comune di _____, di ettari _____, individuata in dettaglio nella cartografia allegata al presente atto per farne parte integrante, la quale dovrà essere gestita con le modalità e le prescrizioni sotto riportate.
- 2) La durata della concessione dell’A.F.V. ha validità di 5 anni, rinnovabili, dalla data di sottoscrizione per accettazione del presente disciplinare e mantiene validità per le parti compatibili con la Pianificazione Faunistico Venatoria vigente.
- 3) Il rappresentante legale dei soggetti proprietari o conduttori dei terreni interessati dalla A.F.V. è il sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, in _____, il quale acconsente che nella A.F.V. sia svolta l’attività venatoria nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. del Veneto n. 50/1993, dalla Pianificazione Faunistico Venatoria vigente, dal presente disciplinare, dal Piano Tecnico Economico dell’A.F.V. e dall’eventuale regolamento interno ratificato dalla competente Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.
- 4) È fatto divieto di sub-concessione e/o affitto dell’A.F.V.
- 5) Annualmente il concessionario dovrà versare alla Regione Veneto entro la fine del mese di gennaio, per la durata della concessione, sul conto corrente n. 11399300 intestato a: Regione Veneto – Tassa CCRR – Servizio Tesoreria – 30122 Venezia, le tasse previste dalle vigenti disposizioni di cui all’art. 38, comma 1, della L.R. n. 50/1993, nonché alla trasmissione alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria della copia della ricevuta di versamento entro il 31 marzo di ogni anno.
- 6) La o le specie di indirizzo sono scelte dal Concessionario in ragione della vocazionalità ecologica del territorio aziendale definita dalla Regione. Possono altresì essere immesse e costituire oggetto di abbattimento nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti, anche altre specie selvatiche cacciabili purché classificabili come autoctone in relazione all’areale delle rispettive popolazioni naturali. Sono comunque escluse da questa possibilità: la Coturnice, il Colino della Virginia ed il Silvilago o Minilepre. Per le specie d’indirizzo, i piani di assestamento indicano le densità in termini di soggetti adulti a fine inverno e di densità minima all’inizio della stagione di caccia da raggiungere al terzo anno di concessione salvo forza di causa maggiore. Tali indici sono fissati d’ufficio in rapporto alle dimensioni e qualità media dei diversi habitat di specie presenti nel territorio aziendale. Le specie non d’indirizzo non sono invece assoggettate all’osservanza di piani di assestamento e possono quindi essere abbattute in base al calendario Regionale.
Il prelievo degli ungulati, esclusivamente basato sui principi della caccia selettiva, e delle ulteriori specie cacciabili di mammiferi, potrà essere effettuato previa proposizione di apposito e specifico piano di prelievo annualmente presentato alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, sulla base degli obbligatori monitoraggi mirati a definire la consistenza delle popolazioni presenti.
- 7) La gestione della A.F.V. viene affidata al Concessionario che ha la responsabilità della conduzione dell’A.F.V. nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. del Veneto n. 50/93, dalla Pianificazione Faunistico Venatoria vigente, dal presente disciplinare, dal Piano Tecnico Economico dell’A.F.V. (comprendente anche il piano di assestamento, il piano di abbattimento e il programma di conservazione e ripristino ambientale), di cui il concessionario è tenuto a garantire l’integrale attuazione, con particolare riferimento alle seguenti prescrizioni:
I. Obbligo di realizzare un Piano Ambientale, anche per stralci annuali, per il raggiungimento di obiettivi minimi di conservazione e miglioramento degli habitat da realizzare nell’arco temporale di validità della concessione per ciascuna azienda in rapporto alle dimensioni e alle caratteristiche eco-ambientali e faunistiche del territorio. Gli obiettivi minimi sono attuati mediante l’adozione obbligatoria delle misure di conservazione e delle misure di miglioramento ambientale di cui al paragrafo 2.



II. Obbligo attuare un protocollo di monitoraggio e di consegnare annualmente gli esiti di questo alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria. Il progredire e il raggiungimento degli obiettivi del piano di assestamento vengono annualmente comunicati alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, secondo il protocollo di monitoraggio di cui al paragrafo 4.4 “Disposizioni comuni agli istituti a gestione privata”.

Tale obbligo prevede di comunicare in forma strutturata, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, gli esiti dei monitoraggi previsti dal protocollo approvato, avendo cura di segnalare per ciascuna delle tre diverse attività di cui al paragrafo 4.4 “Disposizioni comuni agli istituti a gestione privata”, il Responsabile, i Rilevatori, le aree coinvolte (fornendo il dato vettoriale di localizzazione), le date o gli intervalli temporali in cui il monitoraggio si è svolto e consegnando la seguente documentazione:

- a) una relazione tecnica concernente la realizzazione annuale e/o il mantenimento/conservazione di quanto espressamente previsto al punto I comprensiva di eventuali variazioni e rettifiche nel frattempo intervenute;
- b) il dettaglio dei dati specifici relativi agli abbattimenti realizzati nella precedente stagione, nonché i dati relativi ai censimenti e agli eventuali ulteriori monitoraggi effettuati.

Sussiste inoltre l'obbligo di destinare una superficie pari ad almeno il 10% della superficie dell'azienda faunistico-venatoria a favore della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie non cacciabili. Tenuto conto delle caratteristiche territoriali dei territori interessati, tale superficie può anche essere a rotazione di ubicazione, purché il calcolo finale sia sempre pari ad almeno il 10% per tutta la durata dell'anno. Nel computo del 10% della superficie dell'azienda faunistico-venatoria dedicata alla fauna selvatica possono essere compresi, oltre alle superfici naturali, seminaturali e le superfici oggetto di misure di conservazione e di miglioramento ambientale di cui al paragrafo 2, aree che comprendano anche: prati stabili, marcite, siepi, medicaie a falciatura tardiva, colture a perdere, filari colturali intercalari, arboricoltura da legno e vivaistiche all'aperto, oliveti, vigneti, frutteti e coltivazioni di piccoli frutti.

- 8) Il Concessionario è tenuto ad osservare e far osservare a tutti gli utilizzatori della A.F.V. le norme di legge vigenti, il presente disciplinare, il contenuto del Piano Tecnico Economico, nonché ulteriori disposizioni in materia di sicurezza e organizzazione della A.F.V. eventualmente proposte e ratificate dalla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.
- 9) Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria qualsivoglia modifica si dovesse apportare allo stato dell'A.F.V. che non sia compresa nel Piano Tecnico Economico della stessa A.F.V.
- 10) La A.F.V. deve essere delimitata, a cura e spese del Concessionario, al quale ne è stata affidata la gestione, con tabelle perimetrali aventi le caratteristiche di cui alla D.G.R. del Veneto _____ apposte lungo il perimetro secondo le modalità di cui all'art. 33 della L.R. del Veneto n. 50/1993.
- 11) Il Concessionario deve provvedere alla sorveglianza dell'A.F.V. mediante almeno n. 1 agente di vigilanza (sia esso Guardia Giurata Particolare alle dipendenze dell'Azienda o Guardia Giurata Venatoria Volontaria) ai sensi dell'Allegato B della L.R. n. 50/93, il cui nominativo deve essere comunicato alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare.
- 12) Al fine di favorire la Polizia Provinciale nel controllo della gestione tecnico-faunistica-ambientale dell'Azienda Faunistico Venatoria il Concessionario deve:
 - a) Comunicare alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, almeno 20 giorni prima dell'inizio della stagione venatoria, ogni eventuale modifica di numero e/o localizzazione degli eventuali appostamenti fissi di caccia, rispetto a quanto riportato nella cartografia facente parte della documentazione prodotta in sede di domanda di rinnovo dell'A.F.V., giacente agli atti dell'ufficio.
 - b) Tenere sempre aggiornato l'apposito registro, vidimato dalla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, prevedendo che, nella Sezione anagrafica corrispondente, il Concessionario, o suo delegato, riporti, anche una tantum, tutti i dati identificativi dei propri utenti, compresi il numero e la data di rilascio del tesserino venatorio regionale, unitamente all'indicazione della Sede Territoriale che ha rilasciato il tesserino e gli estremi del porto di fucile ad uso venatorio



(licenza di caccia). Inoltre, al termine della giornata di attività, nella sezione corrispondente ad ogni permesso contestualmente rilasciato, in stretto ordine cronologico, il numero e le specie di fauna selvatica abbattute da ogni cacciatore, univocamente riconducibile agli estremi registrati nella Sezione anagrafica. Tale registro, custodito presso i locali comunicati preventivamente alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, dovrà essere reso disponibile in ogni momento al personale di vigilanza. Tale registro dovrà essere custodito per almeno 5 anni successivi alla data di completamento dello stesso e dovrà essere consegnato temporaneamente alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria nel caso di eventuali necessità di verifiche.

c) Rilasciare a ciascun cacciatore il “foglio di autorizzazione” usufruendo di blocchi numerati “madre e figlia”. Al cacciatore viene consegnato il foglio “figlia” sul quale devono essere riportati i dati personali e il numero del tesserino regionale. Il singolo cacciatore dovrà annotare sul tesserino regionale e sul foglio figlia, i capi abbattuti e incarnierati suddivisi per specie. Al momento di un eventuale controllo, i capi incarnierati dovranno trovarsi presso il cacciatore, fatto salvo il caso dell’eventuale deposito e della custodia temporanea per motivi di igiene alimentare dei capi di selvaggina prelevata, necessariamente e preventivamente individuati sul “foglio di autorizzazione figlia”. Gli stessi dati dovranno essere riportati, a cura dell’Azienda, sul foglio di autorizzazione “madre” a fine giornata.

Il Concessionario, o suo delegato, potrà far sottoscrivere ai cacciatori ospiti, consegnandone copia, una nota informativa riportante l’avvertimento di osservare norme e divieti regolamentari vigenti per l’esercizio venatorio nel territorio dell’A.F.V.

d) Mettere a disposizione degli organi di Vigilanza il Registro che dovrà trovarsi presso la sede dell’azienda faunistica o altro luogo che il Concessionario deve indicare alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.

Nel caso di più Aziende facenti parte di un medesimo Consorzio, od in altri casi in cui lo si ritenga necessario (es. più unità aziendali), il Concessionario potrà richiedere più Registri e blocchi di “fogli di autorizzazione”, comunicando alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria il luogo presso il quale verranno tenuti; in tal caso il Concessionario deve delegare per iscritto una o più persone ad assolvere ai compiti derivanti dalla concessione, restando comunque in capo al Concessionario la responsabilità per la tenuta di tutti i registri. Copia della delega deve essere trasmessa alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria. In caso di assenza od impedimento del Concessionario, lo stesso deve delegare per iscritto a rappresentarlo persone di sua fiducia il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.

e) Garantire agli organi di vigilanza l’agevole ed immediato accesso all’Azienda, fatti salvi i diritti dei singoli proprietari di mantenere chiuse le strade carrabili, tutti i giorni di caccia e negli orari in cui viene svolta l’attività venatoria come da calendario, per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Al di fuori delle giornate e degli orari di caccia, l’accesso all’A.F.V. dovrà essere garantito mediante uno o più addetti, i cui nominativi e recapiti telefonici dovranno essere preventivamente comunicati alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, reperibili prontamente al fine dell’apertura dei cancelli di ingresso.

13) A fronte della consegna di tutti i dati grezzi raccolti presso l’azienda da parte degli eventuali richiedenti, il Concessionario può prestare il consenso e la collaborazione al personale indicato per le operazioni di censimento della fauna selvatica, nonché favorire eventuali programmi di ricerca e sperimentazione predisposti dagli Enti Competenti e ove ritenuto utile e conveniente, partecipare anche in forma associata a programmi d’investimento per migliorare e valorizzare l’ambiente floro-faunistico, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- monitoraggio numerico delle popolazioni delle specie presenti, per quanto riguarda le fasi della riproduzione, del passo e dello svernamento;
- monitoraggio di tutte le altre componenti floro-faunistiche in relazione agli habitat di specie presenti;
- monitoraggio di alcune specie particolari mediante indagini più approfondite, quali inanellamento, collocazione di radio-tracking, apposizione di altri sistemi di marcaggio, analisi della dieta, ecc.;



- analisi biometriche, sanitarie e fisiologiche degli individui prelevati mediante attività venatoria, al fine di raccogliere maggiori informazioni sullo status delle specie;
- sviluppo di eventuali progetti di gestione o reintroduzione di specie rare o estinte localmente.

Gli esiti e i dati grezzi raccolti presso l'azienda di tutte le attività sono comunicati anche alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria regolarmente entro il mese di giugno di ciascun anno, contestualmente ai monitoraggi previsti dal protocollo approvato.

14) Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Disciplinare, nonché delle ulteriori disposizioni normative in materia di caccia, comporterà l'avvio di un procedimento secondo le seguenti modalità:

- entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli organi di Vigilanza circa l'irregolarità verificata presso l'A.F.V., viene dato avvio al procedimento amministrativo con la contestuale richiesta al concessionario di produrre scritti difensivi entro 30 giorni dal ricevimento del relativo avviso spedito a mezzo PEC;
- l'istruttoria deve concludersi complessivamente entro 90 giorni dall'avvio del procedimento, con l'emissione di un provvedimento di ARCHIVIAZIONE, di DIFFIDA o infine di SOSPENSIONE dell'esercizio dell'attività venatoria all'interno della A.F.V.;
- Le sanzioni disciplinari, relative all'esercizio autorizzato dal Concessionario o suo delegato dell'attività venatoria all'interno dell'azienda, ricorrendo i casi di cui al presente articolo, saranno così determinate:
 - a) in ipotesi di inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti da 5 a 9 del presente disciplinare di concessione, nonché di altre disposizioni normative in materia di caccia, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

prima violazione	diffida al concessionario
seconda violazione	sospensione dell'attività venatoria da 7 a 14 giorni
terza violazione	sospensione dell'attività venatoria da 15 a 30 giorni
quarta violazione	sospensione per più di 30 fino all'intera stagione venatoria

b) per le infrazioni rilevate all'interno dell'A.F.V. punite con sanzioni penali di cui alla normativa vigente in materia faunistico venatoria, si riterrà sussistente una responsabilità in pregiudizio del Concessionario per insufficiente od omesso esercizio della funzione di vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'attività venatoria all'interno dell'A.F.V., fatta salva la prova contraria. È equiparata alla prova contraria la dimostrazione da parte del Concessionario dell'adozione di un sistema di vigilanza e controllo posto in essere dall'Azienda, rappresentata dalla presenza del personale di vigilanza e dalla dimostrazione di aver informato, mediante sottoscrizione da parte dei cacciatori ospiti, di idonea informativa relativa agli obblighi e alle norme che regolano il loro comportamento venatorio all'interno del territorio dei confini dell'A.F.V.

In mancanza della suddetta prova contraria, nell'ipotesi di conclusione del procedimento penale con condanna a carico dell'autore dell'infrazione, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

prima violazione	sospensione dell'attività venatoria da 7 a 14 giorni
seconda violazione	sospensione dell'attività venatoria da 15 a 30 giorni
terza violazione	sospensione per più di 30 fino all'intera stagione venatoria

- Con riferimento alla revoca della concessione, sempre in relazione all'esercizio autorizzato dal Concessionario o suo delegato dell'attività venatoria all'interno dell'azienda, la stessa potrà essere valutata e comminata nei casi di violazione di carattere penale di cui sia accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, la responsabilità diretta del Concessionario o il suo coinvolgimento.

Ai fini dell'avvio dei provvedimenti disciplinari e nella determinazione della durata della sospensione l'Ente procedente terrà conto della gravità dei fatti accertati nonché di ulteriori elementi emersi quali,



ad esempio, il livello di attività di collaborazione prestata dal concessionario, o da chi per esso, nell'effettuazione dei controlli da parte del personale di vigilanza a ciò preposto.

La recidiva di cui alle prescrizioni precedenti si computa con riferimento all'arco temporale quinquennale di validità e così come fissato dalla Pianificazione Faunistico Venatoria vigente. In caso di proroghe della validità si farà riferimento, ai fini del riscontro in ordine alla sussistenza della reiterazione, alle violazioni accertate nel corso dei singoli archi successivi di vigenza.

Le sanzioni disciplinari si applicano in ogni caso nell'annata venatoria successiva, con decorrenza di norma dal giorno in cui è stata riscontrata la violazione (anche se il periodo cade alla fine di una annata e all'inizio della successiva), salvo la possibilità di fissare tra le parti una data diversa, stante particolari motivate esigenze avanzate dal Concessionario.

Le sanzioni accessorie si applicano all'A.F.V. nella sua totalità, indipendentemente dal fatto che sia un'azienda consorziale, in quanto unici sono la concessione e il Concessionario.

- 15) Eventuali zone per l'addestramento dei cani ai sensi del comma 2 dell'Art.18 della LRV 50/93 possono essere consentite senza sparo e su una superficie massima che risulti adeguata rispetto alla superficie totale dell'A.F.V.
- 16) La Regione si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche od integrazioni al presente disciplinare sentite preventivamente le Associazioni di categoria e rappresentanza.

Data

Per la Regione
Il Direttore

Per l'Azienda Faunistico Venatoria
Il Concessionario



5.2 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA VALLIVA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER L'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA VALLIVA

DENOMINATA “_____” IN COMUNE DI _____

- 1) La Regione del Veneto (di seguito Regione) rilascia al sig. _____ nato a _____ il _____, residente a _____, in _____, codice fiscale _____ (di seguito Concessionario), la concessione per l'Azienda Faunistico Venatoria (di seguito A.F.V.) denominata “_____”, in Comune di _____, di ettari _____, individuata in dettaglio nella cartografia allegata al presente atto per farne parte integrante, la quale dovrà essere gestita con le modalità e le prescrizioni sotto riportate.
- 2) La durata della concessione dell'A.F.V. ha validità di 5 anni, rinnovabili, dalla data di sottoscrizione per accettazione del presente disciplinare e mantiene validità per le parti compatibili con la Pianificazione Faunistico Venatoria vigente.
- 3) Il rappresentante legale dei soggetti proprietari o conduttori dei terreni interessati dalla A.F.V. è il sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, in _____, il quale acconsente che nella A.F.V. sia svolta l'attività venatoria nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. del Veneto n. 50/1993, dalla Pianificazione Faunistico Venatoria vigente, dal presente disciplinare, dal Piano Tecnico Economico dell'A.F.V. e dall'eventuale regolamento interno ratificato dalla competente Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.
- 4) È fatto divieto di sub-concessione e/o affitto dell'A.F.V.
- 5) Annualmente il concessionario dovrà versare alla Regione Veneto entro la fine del mese di gennaio, per la durata della concessione, sul conto corrente n. 11399300 intestato a: Regione Veneto – Tassa CCRR – Servizio Tesoreria – 30122 Venezia, le tasse previste dalle vigenti disposizioni di cui all'art. 38, comma 1, della L.R. n. 50/1993, nonché alla trasmissione alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria della copia della ricevuta di versamento entro il 31 marzo di ogni anno.
- 6) La o le specie di indirizzo sono scelte dal Concessionario in ragione della vocazionalità ecologica del territorio aziendale definita dalla Regione. Possono altresì essere immesse e costituire oggetto di abbattimento nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti, anche altre specie selvatiche cacciabili, purché classificabili come autoctone in relazione all'areale delle rispettive popolazioni naturali. Per le specie d'indirizzo, non appartenenti alla fauna acquatica, i piani di assestamento indicano le densità in termini di soggetti adulti a fine inverno e di densità minima all'inizio della stagione di caccia da raggiungere al terzo anno di concessione salvo forza di causa maggiore. Tali indici sono fissati d'ufficio in rapporto alle dimensioni e qualità media dei diversi habitat di specie presenti nel territorio aziendale. Le specie non d'indirizzo non sono invece assoggettate all'osservanza di piani di assestamento e possono quindi essere abbattute in base al calendario Regionale.
- 7) La gestione della A.F.V. viene affidata al Concessionario che ha la responsabilità della conduzione dell'A.F.V. nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. del Veneto n. 50/93, dalla Pianificazione Faunistico Venatoria vigente, dal presente disciplinare, dal Piano Tecnico Economico dell'A.F.V. (comprendente anche il programma di conservazione e ripristino ambientale), di cui il concessionario è tenuto a garantire l'integrale attuazione, con particolare riferimento alle seguenti prescrizioni.

I. Obbligo di realizzare un Piano Ambientale, anche per stralci annuali, per il raggiungimento di obiettivi minimi di conservazione e miglioramento degli habitat da realizzare nell'arco temporale di validità della concessione per ciascuna azienda in rapporto alle dimensioni e alle caratteristiche eco-ambientali e faunistiche del territorio. Gli obiettivi minimi sono attuati mediante l'adozione obbligatoria delle misure di conservazione e delle misure di miglioramento ambientale di cui al paragrafo 2.

II. Obbligo attuare un protocollo di monitoraggio e di consegnare annualmente gli esiti di questo alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria. Il progredire e il raggiungimento degli obiettivi del piano di assestamento vengono annualmente comunicati alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, secondo il protocollo di monitoraggio di cui al paragrafo 4.4 “Disposizioni comuni agli istituti a gestione privata”.



Tale obbligo prevede di comunicare in forma strutturata, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, gli esiti dei monitoraggi previsti dal protocollo approvato, avendo cura di segnalare per ciascuna delle tre diverse attività di cui al paragrafo 4.4 "Disposizioni comuni agli istituti a gestione privata", il Responsabile, i Rilevatori, le aree coinvolte (fornendo il dato vettoriale di localizzazione), le date o gli intervalli temporali in cui il monitoraggio si è svolto e consegnando la seguente documentazione:

- a) una relazione tecnica concernente la realizzazione annuale e/o il mantenimento/conservazione di quanto espressamente previsto al punto I comprensiva di eventuali variazioni e rettifiche nel frattempo intervenute;
- b) il dettaglio dei dati specifici relativi agli abbattimenti realizzati nella precedente stagione, nonché i dati relativi ai censimenti e agli eventuali ulteriori monitoraggi effettuati.

Inoltre, in ragione delle peculiarità dei territori lagunari e deltizi, sono attuate, quando pertinente, le seguenti iniziative:

- a) Fatte salve le disposizioni previste dalla Regione del Veneto per il mese di gennaio, al fine di garantire alla fauna acquatica svernante un luogo di sosta idoneo sotto l'aspetto del disturbo e del prelievo, l'esercizio venatorio dovrà essere praticato di norma nella seguente giornata:
 - Laguna Nord di Venezia e Provincia di Rovigo: il sabato;
 - Laguna Sud di Venezia e Provincia di Padova: la domenica.
 - b) Gli interventi di alimentazione di soccorso potranno essere svolti con prodotti naturali primari (granone, risone, sorgo, ecc.) e/o con loro miscugli che non risultino manipolati né additivati, comunicando successivamente, su base annuale, tale scelta alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, comprensiva della stima indicativa per tipologia merceologica.
 - c) Onde evitare la compromissione della nidificazione di importanti specie ornitiche (molte delle quali inserite nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli" 2009/147/Ce), e nel rispetto delle necessità produttive dell'Azienda, si indicano le ulteriori seguenti raccomandazioni:
 - c.1) La effettuazione di lavori idraulici, di risagomatura di argini e barene, di escavo dei canali, ed altre attività similari, andrà effettuata solo in assenza di nidificazione nel sito dei lavori di specie ornitiche in nidificazione, con particolare riferimento a quelle appartenenti all'ordine dei *Charadriiformes* (ad es. Cavaliere d'Italia, Avocetta, Fraticello e Sterna comune). Nel caso in cui le nidificazioni siano in atto, gli interventi dovranno essere realizzati alla fine di queste, dopo che i nidificanti siano in grado di volare o spostarsi autonomamente senza affogare. Nel caso in cui fosse richiesto, o ci fosse la presenza di importanti colonie, la Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria mette a disposizione un tecnico per valutare la consistenza delle nidificazioni ed indicare l'eventuale periodo di sospensione dei lavori, o altri eventuali sistemi mitigativi.
 - c.2) Viene comunque consentito lo svolgimento degli interventi di gestione valliva, con la creazione ogni anno di nuove superfici spoglie derivanti da lavori di scavo, al fine di permettere la nidificazione dei caradriiformi, che necessitano di ambienti pionieri. Queste pratiche vallive gestionali sono quindi da intendersi molto importanti per le nidificazioni stesse, purché nel rispetto della tempistica delle varie specie ornitiche nidificanti di cui al punto precedente.
 - c.3) Sono da intendersi come prioritarie e qualificanti per l'azienda le seguenti azioni:
 - I. la creazione di barene ed isole apposite per la nidificazione dell'avifauna acquatica [MA 20];
 - II. il mantenimento e la creazione di laghi con caratteristiche adeguate alla presenza di anatidi e, in particolare, anatre tuffatrici [CO 11 - MA 21];
 - III. la piantumazione e l'ampliamento delle fasce a cannuccia di palude [MA 22];
 - IV. la creazione di diversificazione ambientale, relativamente a livelli idrici, salinità, morfologia e vegetazione [MA 23];
 - V. il mantenimento delle fasce a vegetazione alofila, con particolare riferimento a specie e habitat compresi nelle direttive comunitarie [CO 10].
- 8) Il Concessionario è tenuto ad osservare e far osservare a tutti gli utilizzatori della A.F.V. le norme di legge vigenti, il presente disciplinare, il contenuto del Piano Tecnico Economico, nonché ulteriori disposizioni in



materia di sicurezza e organizzazione della A.F.V. eventualmente proposte e ratificate dalla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.

- 9) Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria qualsivoglia modifica si dovesse apportare allo stato dell'A.F.V. che non sia compresa nel Piano Tecnico Economico della stessa A.F.V.
- 10) La A.F.V. deve essere delimitata, a cura e spese del Concessionario, al quale ne è stata affidata la gestione, con tabelle perimetrali aventi le caratteristiche di cui alla D.G.R. del Veneto _____ apposte lungo il perimetro secondo le modalità di cui all'art. 33 della L.R. del Veneto n. 50/1993.
- 11) Il Concessionario deve provvedere alla sorveglianza dell'A.F.V. mediante almeno n. 1 agente di vigilanza (sia esso Guardia Giurata Particolare alle dipendenze dell'Azienda o Guardia Giurata Venatoria Volontaria) ai sensi dell'Allegato B della L.R. n. 50/93, il cui nominativo deve essere comunicato alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare.
- 12) Al fine di favorire la Polizia Provinciale nel controllo della gestione tecnico-faunistica-ambientale dell'Azienda Faunistico venatoria il Concessionario deve:

a) Comunicare alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, almeno 20 giorni prima dell'inizio della stagione venatoria, ogni eventuale modifica di numero e/o localizzazione degli eventuali appostamenti fissi di caccia, rispetto a quanto riportato nella cartografia facente parte della documentazione prodotta in sede di domanda di rinnovo dell'A.F.V., giacente agli atti dell'ufficio.

b) Tenere sempre aggiornato l'apposito registro, vidimato dalla Struttura Regionale competente, prevedendo che, nella Sezione anagrafica corrispondente, il Concessionario, o suo delegato, riporti, anche una tantum, tutti i dati identificativi dei propri utenti, compresi il numero e la data di rilascio del tesserino venatorio regionale, unitamente all'indicazione della Sede Territoriale che ha rilasciato il tesserino e gli estremi del porto di fucile ad uso venatorio (licenza di caccia). Inoltre, al termine della giornata di attività, nella sezione corrispondente ad ogni permesso contestualmente rilasciato, in stretto ordine cronologico, il numero e le specie di fauna selvatica abbattute da ogni cacciatore, univocamente riconducibile agli estremi registrati nella Sezione anagrafica. Tale registro, custodito presso i locali comunicati preventivamente alla Struttura Regionale competente, dovrà essere reso disponibile in ogni momento al personale di vigilanza. Tale registro dovrà essere custodito per almeno 5 anni successivi alla data di completamento dello stesso e dovrà essere consegnato temporaneamente alla Struttura Regionale competente nel caso di eventuali necessità di verifiche.

c) Rilasciare a ciascun cacciatore il "foglio di autorizzazione" usufruendo di blocchi numerati "madre e figlia". Al cacciatore viene consegnato il foglio "figlia" sul quale devono essere riportati i dati personali e il numero del tesserino regionale. Il singolo cacciatore dovrà annotare sul tesserino regionale e sul foglio figlia, i capi abbattuti e incarnierati suddivisi per specie. Al momento di un eventuale controllo, i capi incarnierati dovranno trovarsi presso il cacciatore, fatto salvo il caso dell'eventuale deposito e della custodia temporanea per motivi di igiene alimentare dei capi di selvaggina prelevata, necessariamente e preventivamente individuati sul "foglio di autorizzazione figlia". Gli stessi dati dovranno essere riportati, a cura dell'Azienda, sul foglio di autorizzazione "madre" a fine giornata.

Il Concessionario, o suo delegato, potrà far sottoscrivere ai cacciatori ospiti, consegnandone copia, una nota informativa riportante l'avvertimento di osservare norme e divieti regolamentari vigenti per l'esercizio venatorio nel territorio dell'A.F.V.

d) Mettere a disposizione degli organi di Vigilanza il Registro ed il blocco dei "fogli di autorizzazione" che dovranno trovarsi presso la sede dell'azienda faunistica che il Concessionario deve indicare alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.

Nel caso di più Aziende facenti parte di un medesimo Consorzio, od in altri casi in cui lo si ritenga necessario (es. più unità aziendali), il Concessionario potrà richiedere più Registri e blocchi di "fogli di autorizzazione", comunicando alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria il luogo presso il quale verranno tenuti. In tal caso il Concessionario deve delegare per iscritto una o più persone ad assolvere ai compiti derivanti dalla concessione, restando comunque



in capo al concessionario la responsabilità per la tenuta di tutti i registri. Copia della delega deve essere trasmessa alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria. In caso di assenza od impedimento del Concessionario, lo stesso deve delegare per iscritto a rappresentarlo persone di sua fiducia il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.

e) Garantire agli organi di vigilanza l'agevole ed immediato accesso all'Azienda, fatti salvi i diritti dei singoli proprietari di mantenere chiuse le strade carrabili, tutti i giorni di caccia e negli orari in cui viene svolta l'attività venatoria come da calendario, per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Al di fuori delle giornate e degli orari di caccia, l'accesso all'A.F.V. dovrà essere garantito mediante uno o più addetti, i cui nominativi e recapiti telefonici dovranno essere preventivamente comunicati alla Struttura Regionale competente, reperibili prontamente al fine dell'apertura dei cancelli di ingresso.

f) Agevolare qualsiasi attività di controllo venatorio mettendo a disposizione degli Organi di Vigilanza personale prontamente reperibile all'accompagnamento degli stessi o un'imbarcazione idonea e funzionante, dotata sia di remi che di motore, in analogia con la propulsione usata dagli accompagnatori, a seconda della consuetudine della valle, per consentire l'ispezione di tutte le postazioni in esercizio in quella giornata di caccia, comprese quelle ubicate in zone vallive con basso fondale. Qualora lo ritengano necessario, gli agenti potranno utilizzare anche mezzi propri (natanti o altro) per raggiungere i luoghi di caccia, adeguandosi al tipo di propulsione solitamente utilizzato dai cacciatori durante il rientro.

13) A fronte della consegna di tutti i dati grezzi raccolti presso l'azienda da parte degli eventuali richiedenti, il Concessionario può prestare il consenso e la collaborazione al personale indicato per le operazioni di censimento della fauna selvatica, nonché favorire eventuali programmi di ricerca e sperimentazione predisposti dagli Enti Competenti e ove ritenuto utile e conveniente, partecipare anche in forma associata a programmi d'investimento per migliorare e valorizzare l'ambiente floro-faunistico, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- monitoraggio numerico delle popolazioni delle specie presenti, per quanto riguarda le fasi della riproduzione, del passo e dello svernamento;
- monitoraggio di tutte le altre componenti floro-faunistiche in relazione agli habitat di specie presenti;
- monitoraggio di alcune specie particolari mediante indagini più approfondite, quali inanellamento, collocazione di radio-tracking, apposizione di altri sistemi di marcaggio, analisi della dieta, ecc.;
- analisi biometriche, sanitarie e fisiologiche degli individui prelevati mediante attività venatoria, al fine di raccogliere maggiori informazioni sullo status delle specie;
- sviluppo di eventuali progetti di gestione o reintroduzione di specie rare o estinte localmente.

Gli esiti e i dati grezzi raccolti presso l'azienda di tutte le attività sono comunicati anche alla Struttura Regionale competente regolarmente entro il mese di giugno di ciascun anno, contestualmente ai monitoraggi previsti dal protocollo approvato.

14) Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Disciplinare, nonché di altre disposizioni normative in materia di caccia, comporterà l'avvio di un procedimento secondo le seguenti modalità:

- entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli organi di Vigilanza circa l'irregolarità verificata presso l'A.F.V., viene dato avvio al procedimento amministrativo con la contestuale richiesta al concessionario di produrre scritti difensivi entro 30 giorni dal ricevimento del relativo avviso spedito a mezzo PEC;
- l'istruttoria deve concludersi complessivamente entro 90 giorni dall'avvio del procedimento, con l'emissione di un provvedimento di ARCHIVIAZIONE, di DIFFIDA o infine di SOSPENSIONE dell'esercizio dell'attività venatoria all'interno della A.F.V.;
- Le sanzioni disciplinari, relative all'esercizio autorizzato dal Concessionario o suo delegato dell'attività venatoria all'interno dell'azienda, ricorrendo i casi di cui al presente articolo, saranno così determinate:
 - a) in ipotesi di inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti da 5 a 10 del presente disciplinare di concessione, nonché di altre disposizioni normative in materia di caccia, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:



prima violazione	diffida al concessionario
seconda violazione	sospensione dell'attività venatoria da 7 a 14 giorni
terza violazione	sospensione dell'attività venatoria da 15 a 30 giorni
quarta violazione	sospensione per più di 30 fino all'intera stagione venatoria

b) per le infrazioni rilevate all'interno dell'A.F.V. punite con sanzioni penali di cui alla normativa vigente in materia faunistico venatoria, si riterrà sussistente una responsabilità del Concessionario per insufficiente od omesso esercizio della funzione di vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'attività venatoria all'interno dell'A.F.V., fatta salva la prova contraria. È equiparata alla prova contraria la dimostrazione da parte del Concessionario dell'adozione di un sistema di vigilanza e controllo posto in essere dall'Azienda, rappresentata dalla presenza del personale di vigilanza e dalla dimostrazione di aver informato, mediante sottoscrizione da parte dei cacciatori ospiti, di idonea informativa relativa agli obblighi e alle norme che regolano il loro comportamento venatorio all'interno del territorio dei confini dell'A.F.V.

In mancanza della suddetta prova contraria, nell'ipotesi di conclusione del procedimento penale con condanna a carico dell'autore dell'infrazione, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

prima violazione	sospensione dell'attività venatoria da 7 a 14 giorni
seconda violazione	sospensione dell'attività venatoria da 15 a 30 giorni
terza violazione	sospensione per più di 30 fino all'intera stagione venatoria

- Con riferimento alla revoca della concessione, sempre in relazione all'esercizio autorizzato dal Concessionario o suo delegato dell'attività venatoria all'interno dell'azienda, la stessa potrà essere valutata e comminata nei casi di violazione di carattere penale di cui sia accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, la responsabilità diretta del Concessionario o il suo coinvolgimento.

Ai fini dell'avvio dei provvedimenti disciplinari e nella determinazione della durata della sospensione l'Ente procedente terrà conto della gravità dei fatti accertati nonché di ulteriori elementi emersi quali, ad esempio, il livello di attività di collaborazione prestata dal concessionario, o da chi per esso, nell'effettuazione dei controlli da parte del personale di vigilanza a ciò preposto.

La recidiva di cui alle prescrizioni precedenti si computa con riferimento all'arco temporale quinquennale di validità e così come fissato dalla Pianificazione Faunistico Venatoria vigente. In caso di proroghe della validità si farà riferimento, ai fini del riscontro in ordine alla sussistenza della reiterazione, alle violazioni accertate nel corso dei singoli archi successivi di vigenza.

Le sanzioni disciplinari si applicano in ogni caso nell'annata venatoria successiva con decorrenza di norma dal giorno in cui è stata riscontrata la violazione (anche se il periodo cade alla fine di una annata e all'inizio della successiva), salvo la possibilità di fissare tra le parti una data diversa, stante particolari motivate esigenti avanzate dal Concessionario.

Le sanzioni accessorie si applicano all'A.F.V. nella sua totalità, indipendentemente dal fatto che sia un'azienda consorziale, in quanto unici sono la concessione e il concessionario.

- 15) La Regione si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche od integrazioni al presente disciplinare sentite preventivamente le Associazioni di categoria e rappresentanza.

DATA, li

Per la Regione
Il Direttore

Per l'Azienda Faunistico Venatoria
Il Concessionario



5.3 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA IN ZONA ALPI

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA IN ZONA ALPI DENOMINATA “_____” IN COMUNE DI _____

- 1) La Regione del Veneto (di seguito Regione) rilascia al sig. _____ nato a _____ il _____, residente a _____, in _____, codice fiscale _____ (di seguito Concessionario), la concessione per l’Azienda Faunistico Venatoria (di seguito A.F.V.) denominata “_____”, in Comune di _____, di ettari _____, individuata in dettaglio nella cartografia allegata al presente atto per farne parte integrante, la quale dovrà essere gestita con le modalità e le prescrizioni sotto riportate.
- 2) La durata della concessione dell’A.F.V. ha validità di 5 anni, rinnovabili, dalla data di sottoscrizione per accettazione del presente disciplinare e mantiene validità per le parti compatibili con la Pianificazione Faunistico Venatoria vigente.
- 3) Il rappresentante legale dei soggetti proprietari o conduttori dei terreni interessati dalla A.F.V. è il sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, in _____, il quale acconsente che nella A.F.V. sia svolta l’attività venatoria nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. del Veneto n. 50/1993, dalla Pianificazione Faunistico Venatoria vigente, dal presente disciplinare, dal Piano Tecnico Economico dell’A.F.V. e dall’eventuale regolamento interno ratificato dalla competente Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.
- 4) È fatto divieto di sub-concessione e/o affitto dell’A.F.V.
- 5) Annualmente il concessionario dovrà versare alla Regione Veneto entro la fine del mese di gennaio, per la durata della concessione, sul conto corrente n. 11399300 intestato a: Regione Veneto – Tassa CCRR – Servizio Tesoreria – 30122 Venezia, le tasse previste dalle vigenti disposizioni di cui all’art. 38, comma 1, della L.R. n. 50/1993, nonché alla trasmissione alla Struttura Regionale competente della copia della ricevuta di versamento entro il 31 marzo di ogni anno.
- 6) La o le specie di indirizzo sono scelte dal concessionario in ragione della vocazionalità ecologica del territorio aziendale definita dalla Regione. Possono altresì essere immesse e costituire oggetto di abbattimento nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti, anche altre specie selvatiche cacciabili purché classificabili come autoctone in relazione all’areale delle rispettive popolazioni naturali. Sono comunque escluse da questa possibilità: il Colino della Virginia ed il Silvilago o Minilepre. Per le specie d’indirizzo, i piani di assestamento indicano le densità in termini di soggetti adulti a fine inverno e di densità minima all’inizio della stagione di caccia da raggiungere al terzo anno di concessione salvo forza di causa maggiore. Tali indici sono fissati d’ufficio in rapporto alle dimensioni e qualità media dei diversi habitat di specie presenti nel territorio aziendale. Le specie non d’indirizzo non sono invece assoggettate all’osservanza di piani di assestamento e possono quindi essere abbattute in base al calendario regionale.
Il prelievo degli ungulati, esclusivamente basato sui principi della caccia selettiva, e delle ulteriori specie cacciabili di mammiferi, potrà essere effettuato previa proposizione di apposito e specifico piano di prelievo annualmente presentato alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, sulla base degli obbligatori monitoraggi mirati a definire la consistenza delle popolazioni presenti. La Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria potrà autorizzare la detenzione del Capriolo e del Camoscio in recinti aventi come dimensione minima 50 ettari e non superiore al 20% della superficie aziendale. Queste strutture sono deputate all’allevamento e/o all’ambientamento degli animali e vi possono essere operati abbattimenti al solo fine di mantenere il carico portante massimo fissato nella maniera seguente: Capriolo un capo ogni 5 ettari, Camoscio un capo ogni 10 ettari.
- 7) La gestione della A.F.V. viene affidata al Concessionario che ha la responsabilità della conduzione dell’A.F.V. nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. del Veneto n. 50/93, dalla Pianificazione Faunistico Venatoria vigente, dal presente disciplinare, dal Piano Tecnico Economico dell’A.F.V. (comprendente anche il piano di assestamento, il piano di abbattimento e il programma di conservazione e ripristino ambientale), di cui il concessionario è tenuto a garantire l’integrale attuazione, con particolare riferimento alle seguenti prescrizioni:



I. Obbligo di realizzare un Piano Ambientale, anche per stralci annuali, per il raggiungimento di obiettivi minimi di conservazione e miglioramento degli habitat da realizzare nell'arco temporale di validità della concessione per ciascuna azienda in rapporto alle dimensioni e alle caratteristiche eco-ambientali e faunistiche del territorio. Gli obiettivi minimi sono attuati mediante l'adozione obbligatoria delle misure di conservazione e delle misure di miglioramento ambientale di cui al paragrafo 2.

II. Obbligo attuare un protocollo di monitoraggio e di consegnare annualmente gli esiti di questo alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria. Il progredire e il raggiungimento degli obiettivi del piano di assestamento vengono annualmente comunicati alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, secondo il protocollo di monitoraggio di cui al paragrafo 4.4 "Disposizioni comuni agli istituti a gestione privata".

Tale obbligo prevede di comunicare in forma strutturata, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, gli esiti dei monitoraggi previsti dal protocollo approvato, avendo cura di segnalare per ciascuna delle tre diverse attività di cui al paragrafo 4.4 "Disposizioni comuni agli istituti a gestione privata", il Responsabile, i Rilevatori, le aree coinvolte (fornendo il dato vettoriale di localizzazione), le date o gli intervalli temporali in cui il monitoraggio si è svolto e consegnando la seguente documentazione:

- a) una relazione tecnica concernente la realizzazione annuale e/o il mantenimento/conservazione di quanto espressamente previsto al punto I comprensiva di eventuali variazioni e rettifiche nel frattempo intervenute;
 - b) il dettaglio dei dati specifici relativi agli abbattimenti realizzati nella precedente stagione, nonché i dati relativi ai censimenti e agli eventuali ulteriori monitoraggi effettuati.
- 8) Il Concessionario è tenuto ad osservare e far osservare a tutti gli utilizzatori della A.F.V. le norme di legge vigenti, il presente disciplinare, il contenuto del Piano Tecnico Economico, nonché ulteriori disposizioni in materia di sicurezza e organizzazione della A.F.V. eventualmente proposte e ratificate dalla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.
- 9) Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Struttura Regionale competente qualsivoglia modifica si dovesse apportare allo stato dell'A.F.V. che non sia compresa nel Piano Tecnico Economico della stessa A.F.V.
- 10) La A.F.V. deve essere delimitata, a cura e spese del Concessionario, al quale ne è stata affidata la gestione, con tabelle perimetrali aventi le caratteristiche di cui alla D.G.R. del Veneto _____ apposte lungo il perimetro secondo le modalità di cui all'art. 33 della L.R. del Veneto n. 50/1993.
- 11) Il Concessionario deve provvedere alla sorveglianza dell'A.F.V. mediante almeno n. 1 agente di vigilanza (sia esso Guardia Giurata Particolare alle dipendenze dell'Azienda o Guardia Giurata Venatoria Volontaria) ai sensi dell'Allegato B della L.R. n. 50/93, il cui nominativo deve essere comunicato alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare.
- 12) Al fine di favorire la Polizia Provinciale nel controllo della gestione tecnico-faunistica-ambientale dell'Azienda Faunistico Venatoria il Concessionario deve:
- a) Comunicare alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, almeno 20 giorni prima dell'inizio della stagione venatoria, ogni eventuale modifica di numero e/o localizzazione degli eventuali appostamenti fissi di caccia, rispetto a quanto riportato nella cartografia facente parte della documentazione prodotta in sede di domanda di rinnovo dell'A.F.V., giacente agli atti dell'ufficio.
 - b) Tenere sempre aggiornato l'apposito registro, vidimato dalla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, prevedendo che, nella Sezione anagrafica corrispondente, il Concessionario, o suo delegato, riporti, anche una tantum, tutti i dati identificativi dei propri utenti, compresi il numero e la data di rilascio del tesserino venatorio regionale, unitamente all'indicazione della Sede Territoriale che ha rilasciato il tesserino e gli estremi del porto di fucile ad uso venatorio (licenza di caccia). Inoltre, al termine della giornata di attività, nella sezione corrispondente ad ogni permesso contestualmente rilasciato, in stretto ordine cronologico, il numero e le specie di fauna selvatica abbattute da ogni cacciatore, univocamente riconducibile agli estremi registrati nella Sezione anagrafica. Tale registro, custodito presso i locali comunicati preventivamente alla Struttura Regionale



competente, dovrà essere reso disponibile in ogni momento al personale di vigilanza. Tale registro dovrà essere custodito per almeno 5 anni successivi alla data di completamento dello stesso e dovrà essere consegnato temporaneamente alla Struttura Regionale competente nel caso di eventuali necessità di verifiche.

c) Rilasciare a ciascun cacciatore il “foglio di autorizzazione” usufruendo di blocchi numerati “madre e figlia”. Al cacciatore viene consegnato il foglio “figlia” sul quale devono essere riportati i dati personali e il numero del tesserino regionale. Il singolo cacciatore dovrà annotare sul tesserino regionale e sul foglio figlia, i capi abbattuti e incarnierati suddivisi per specie. Al momento di un eventuale controllo, i capi incarnierati dovranno trovarsi presso il cacciatore, fatto salvo il caso dell'eventuale deposito e della custodia temporanea per motivi di igiene alimentare dei capi di selvaggina prelevata, necessariamente e preventivamente individuati sul “foglio di autorizzazione figlia”. Gli stessi dati dovranno essere riportati, a cura dell'Azienda, sul foglio di autorizzazione "madre" a fine giornata.

Il Concessionario, o suo delegato, potrà far sottoscrivere ai cacciatori ospiti, consegnandone copia, una nota informativa riportante l'avvertimento di osservare norme e divieti regolamentari vigenti per l'esercizio venatorio nel territorio dell'A.F.V.

d) Mettere a disposizione degli organi di Vigilanza il Registro che dovrà trovarsi presso la sede dell'azienda faunistica o altro luogo che il Concessionario deve indicare alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.

Nel caso di più Aziende facenti parte di un medesimo Consorzio, od in altri casi in cui lo si ritenga necessario (es. più unità aziendali), il Concessionario potrà richiedere più Registri e blocchi di “fogli di autorizzazione”, comunicando alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria il luogo presso il quale verranno tenuti; in tal caso il Concessionario deve delegare per iscritto una o più persone ad assolvere ai compiti derivanti dalla concessione, restando comunque in capo al concessionario la responsabilità per la tenuta di tutti i registri. Copia della delega deve essere trasmessa alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria. In caso di assenza od impedimento del Concessionario, lo stesso deve delegare per iscritto a rappresentarlo persone di sua fiducia il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.

e) Garantire agli organi di vigilanza l'agevole ed immediato accesso all'Azienda, fatti salvi i diritti dei singoli proprietari di mantenere chiuse le strade carrabili, tutti i giorni di caccia e negli orari in cui viene svolta l'attività venatoria come da calendario, per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Al di fuori delle giornate e degli orari di caccia, l'accesso all'A.F.V. dovrà essere garantito mediante uno o più addetti, i cui nominativi e recapiti telefonici dovranno essere preventivamente comunicati alla Struttura Regionale competente, reperibili prontamente al fine dell'apertura dei cancelli di ingresso.

13) A fronte della consegna di tutti i dati grezzi raccolti presso l'azienda da parte degli eventuali richiedenti, il Concessionario può prestare il consenso e la collaborazione al personale indicato per le operazioni di censimento della fauna selvatica, nonché favorire eventuali programmi di ricerca e sperimentazione predisposti dagli Enti Competenti e ove ritenuto utile e conveniente, partecipare anche in forma associata a programmi d'investimento per migliorare e valorizzare l'ambiente floro-faunistico, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- monitoraggio numerico delle popolazioni delle specie presenti, per quanto riguarda le fasi della riproduzione, del passo e dello svernamento;
- monitoraggio di tutte le altre componenti floro-faunistiche in relazione agli habitat di specie presenti;
- monitoraggio di alcune specie particolari mediante indagini più approfondite, quali inanellamento, collocazione di radio-tracking, apposizione di altri sistemi di marcaggio, analisi della dieta, ecc.;
- analisi biometriche, sanitarie e fisiologiche degli individui prelevati mediante attività venatoria, al fine di raccogliere maggiori informazioni sullo status delle specie;
- sviluppo di eventuali progetti di gestione o reintroduzione di specie rare o estinte localmente.

Gli esiti e i dati grezzi raccolti presso l'azienda di tutte le attività sono comunicati anche alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria regolarmente entro il mese di giugno di ciascun anno, contestualmente ai monitoraggi previsti dal protocollo approvato.



14) Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Disciplinare comporterà l'avvio di un procedimento secondo le seguenti modalità:

- entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli organi di Vigilanza circa l'irregolarità verificata presso l'A.F.V., viene dato avvio al procedimento amministrativo con la contestuale richiesta al concessionario di produrre scritti difensivi entro 30 giorni dal ricevimento del relativo avviso spedito a mezzo PEC;
- l'istruttoria deve concludersi complessivamente entro 90 giorni dall'avvio del procedimento, con l'emissione di un provvedimento di ARCHIVIAZIONE, di DIFFIDA o infine di SOSPENSIONE dell'esercizio dell'attività venatoria all'interno della A.F.V.;
- Le sanzioni disciplinari, relative all'esercizio autorizzato dal Concessionario o suo delegato dell'attività venatoria all'interno dell'azienda, ricorrendo i casi di cui al presente articolo, saranno così determinate:
 - a) in ipotesi di inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti da 5 a 10 del presente disciplinare di concessione, nonché di altre disposizioni normative in materia di caccia, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

prima violazione	diffida al concessionario
seconda violazione	sospensione dell'attività venatoria da 7 a 14 giorni
terza violazione	sospensione dell'attività venatoria da 15 a 30 giorni
quarta violazione	sospensione per più di 30 fino all'intera stagione venatoria

b) per le infrazioni rilevate all'interno dell'A.F.V. punite con sanzioni penali di cui alla normativa vigente in materia faunistico venatoria, si riterrà sussistente una responsabilità in pregiudizio del Concessionario per insufficiente od omesso esercizio della funzione di vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'attività venatoria all'interno dell'A.F.V., fatta salva la prova contraria. È equiparata alla prova contraria la dimostrazione da parte del Concessionario dell'adozione di un sistema di vigilanza e controllo posto in essere dall'Azienda, rappresentata dalla presenza del personale di vigilanza e dalla dimostrazione di aver informato, mediante sottoscrizione da parte dei cacciatori ospiti, di idonea informativa relativa agli obblighi e alle norme che regolano il loro comportamento venatorio all'interno del territorio dei confini dell'A.F.V.

In mancanza della suddetta prova contraria, nell'ipotesi di conclusione del procedimento penale con condanna a carico dell'autore dell'infrazione, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

prima violazione	sospensione dell'attività venatoria da 7 a 14 giorni
seconda violazione	sospensione dell'attività venatoria da 15 a 30 giorni
terza violazione	sospensione per più di 30 fino all'intera stagione venatoria

- Con riferimento alla revoca della concessione, sempre in relazione all'esercizio autorizzato dal Concessionario o suo delegato dell'attività venatoria all'interno dell'azienda, la stessa potrà essere valutata e comminata nei casi di violazione di carattere penale di cui sia accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, la responsabilità diretta del Concessionario o il suo coinvolgimento.

Ai fini dell'avvio dei provvedimenti disciplinari e nella determinazione della durata della sospensione l'Ente procedente terrà conto della gravità dei fatti accertati nonché di ulteriori elementi emersi quali, ad esempio, il livello di attività di collaborazione prestata dal concessionario, o da chi per esso, nell'effettuazione dei controlli da parte del personale di vigilanza a ciò preposto.

La recidiva di cui alle prescrizioni precedenti si computa con riferimento all'arco temporale quinquennale di validità e così come fissato dalla Pianificazione Faunistico Venatoria vigente. In caso di proroghe della validità si farà riferimento, ai fini del riscontro in ordine alla sussistenza della reiterazione, alle violazioni accertate nel corso dei singoli archi successivi di vigenza.



Le sanzioni disciplinari si applicano in ogni caso nell'annata venatoria successiva, con decorrenza di norma dal giorno in cui è stata riscontrata la violazione (anche se il periodo cade alla fine di una annata e all'inizio della successiva), salvo la possibilità di fissare tra le parti una data diversa, stante particolari motivate esigenze avanzate dal Concessionario.

Le sanzioni accessorie si applicano all'A.F.V. nella sua totalità, indipendentemente dal fatto che sia un'azienda consorziale, in quanto unici sono la concessione e il Concessionario.

- 15) Eventuali zone per l'addestramento dei cani ai sensi del comma 2 dell'Art.18 della L.R. 50/1993 possono essere consentite senza sparo e su una superficie massima che risulti adeguata rispetto alla superficie totale dell'A.F.V.
- 16) La Regione si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche od integrazioni al presente disciplinare sentite preventivamente le Associazioni di categoria e rappresentanza.

Data

Per la Regione
Il Direttore

Per l'Azienda Faunistico Venatoria
Il Concessionario



5.4 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER L'AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA DENOMINATA “_____” IN COMUNE DI _____

- 1) La Regione del Veneto (di seguito Regione) rilascia al sig. _____ nato a _____ il _____, residente a _____, in _____, codice fiscale _____ (di seguito Concessionario), la concessione per l'Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata “_____”, in Comune di _____, di ettari _____ (di seguito A.A.T.V.), individuata in dettaglio nella cartografia allegata al presente atto per farne parte integrante, la quale dovrà essere gestita con le modalità e le prescrizioni sotto riportate.
- 2) La durata della concessione dell'A.A.T.V. ha validità di 5 anni, rinnovabili, dalla data di sottoscrizione per accettazione del presente disciplinare e mantiene validità per le parti compatibili con la Pianificazione Faunistico Venatoria vigente.
- 3) Il rappresentante legale dei soggetti proprietari o conduttori dei terreni interessati dalla A.A.T.V. è il sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, in _____, il quale acconsente che nella A.A.T.V. sia svolta l'attività venatoria nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. del Veneto n. 50/1993, dalla Pianificazione Faunistico Venatoria vigente, dal presente disciplinare, dal Piano Tecnico Economico dell'A.A.T.V. e dall'eventuale regolamento interno ratificato dalla competente Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.
- 4) È fatto divieto di sub-concessione e/o affitto dell'A.A.T.V.
- 5) Annualmente il concessionario dovrà versare alla Regione Veneto entro la fine del mese di gennaio, per la durata della concessione, sul conto corrente n. 11399300 intestato a: Regione Veneto – Tassa CCRR – Servizio Tesoreria – 30122 Venezia, le tasse previste dalle vigenti disposizioni di cui all'art. 38, comma 1, della L.R. n. 50/1993, nonché alla trasmissione alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria della copia della ricevuta di versamento entro il 31 marzo di ogni anno.
- 6) All'interno dell'A.A.T.V., l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente su selvaggina stanziale cacciabile riprodotta in cattività, nonché su soggetti provenienti da allevamento appartenenti alla specie Quaglia. È fatto divieto di immettere o liberare esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie diverse da Lepre, Fagiano, Starna, Quaglia. L'immissione o la liberazione di esemplari di Pernice rossa è consentita esclusivamente al di fuori della Zona Alpi in contesti che garantiscono di evitare il contatto anche accidentale e la possibilità di ibridazione con la specie Coturnice. È fatto divieto, altresì, di immettere esemplari ibridi tra specie diverse, in particolare ibridi tra Quaglia e Quaglia giapponese. Gli esemplari immessi dovranno provenire esclusivamente da allevamenti autorizzati presenti sul territorio nazionale, oltre che dalle eventuali strutture della stessa A.A.T.V. Gli esemplari oggetto di immissione dovranno essere sottoposti a certificazione sanitaria.
- 7) La gestione della A.A.T.V., viene affidata al Concessionario che ha la responsabilità della conduzione dell'A.A.T.V. nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. del Veneto n. 50/93, dalla Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 85/2023 e suoi allegati, dal presente disciplinare, dal Piano Tecnico Economico dell'A.A.T.V. Il Concessionario è tenuto a garantire l'integrale attuazione di quanto previsto dal Piano Tecnico Economico. Il concessionario è anche tenuto, per quanto di pertinenza, a garantire l'integrale attuazione del protocollo di monitoraggio di cui al paragrafo 4.4 “Disposizioni comuni agli istituti a gestione privata” e la consegna annuale degli esiti di questo alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria. Inoltre, il Concessionario dovrà garantire la collaborazione e il supporto al personale di vigilanza e ad altro personale incaricato dalla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria per eventuali attività di censimento della fauna selvatica promosse dalla stessa.

Tale obbligo prevede di comunicare in forma strutturata, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, gli esiti dei monitoraggi previsti dal protocollo approvato, avendo cura di segnalare per ciascuna delle due diverse attività di cui al paragrafo 4.4 “Disposizioni comuni agli istituti a gestione privata”, il Responsabile, i Rilevatori, le aree coinvolte (fornendo il dato vettoriale di localizzazione), le date o gli intervalli temporali in cui il monitoraggio si è svolto e consegnando la seguente documentazione:



- a) una relazione tecnica concernente la realizzazione annuale, comprensiva di eventuali variazioni e rettifiche nel frattempo intervenute;
 - b) il dettaglio dei dati specifici relativi agli abbattimenti realizzati nella precedente stagione, nonché i dati relativi ai censimenti e agli eventuali ulteriori monitoraggi effettuati.
- 8) Il Concessionario è tenuto ad osservare e far osservare a tutti gli utilizzatori della A.A.T.V. le norme di legge vigenti, il presente disciplinare, il contenuto del Piano Tecnico Economico, nonché ulteriori disposizioni in materia di sicurezza e organizzazione della A.A.T.V. eventualmente proposte e ratificate dalla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.
- 9) Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria qualsivoglia modifica si dovesse apportare allo stato dell'A.A.T.V. che non sia compresa nel Piano Tecnico Economico della stessa A.A.T.V.
- 10) La A.A.T.V. deve essere delimitata, a cura e spese del Concessionario, al quale ne è stata affidata la gestione, con tabelle perimetrali aventi le caratteristiche di cui alla D.G.R. del Veneto _____ apposte lungo il perimetro secondo le modalità di cui all'art. 33 della L.R. del Veneto n. 50/1993.
- 11) Il Concessionario è tenuto a provvedere alla sorveglianza dell'A.A.T.V. mediante n. 1 (uno) agente di vigilanza (sia esso Guardia Giurata Particolare alle dipendenze dell'Azienda o Guardia Giurata Venatoria Volontaria) ai sensi dell'Allegato B della L.R. n. 50/93, il cui nominativo deve essere comunicato alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare.
- 12) Il Concessionario deve trasmettere alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare le indicazioni in merito a giornate e orari di attività e le indicazioni utili per consentire le prenotazioni agli interessati (indirizzo, e-mail, numero telefonico ed eventuale fax). Il Concessionario deve comunicare preventivamente alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria ogni eventuale variazione di tali informazioni. Il Concessionario deve provvedere, inoltre, al mantenimento in posizione ben visibile all'esterno dell'ingresso principale di un cartello, di dimensioni minime di 25x33 cm, riportante in modo completo e aggiornato tali informazioni.
- 13) Le giornate di apertura della A.A.T.V. non possono essere inferiori a sessanta per ogni stagione venatoria e a tre per ogni settimana compresa tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, di cui almeno una il sabato o la domenica. Le eventuali limitazioni di cui all'art. 30, comma 6 della L.R. del Veneto n. 50/1993 devono essere comunicate, preliminarmente alla loro adozione, dal Concessionario alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, la quale, nel caso di incompatibilità con la stessa L.R. n. 50/1993, con il P.F.V. regionale e con il P.T.E. della stessa A.A.T.V., può negare il permesso alla loro attuazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il numero dei cacciatori che hanno effettivamente esercitato l'attività venatoria nell'A.A.T.V. nel corso di ciascuna stagione venatoria deve risultare comunque compatibile con il raggiungimento delle finalità di impresa agricola di cui all'art. 30, comma 1, della L.R. n. 50/1993.
- 14) La possibilità di esercitare l'attività venatoria o l'attività di allenamento e addestramento dei cani nella A.A.T.V. è subordinata al possesso di un permesso nominativo rilasciato dal Concessionario ovvero da persona espressamente delegata dallo stesso Concessionario il cui nominativo dovrà essere trasmesso preventivamente alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria. Nel permesso dovranno essere riportati nome e cognome del cacciatore, data e ora di inizio dell'attività venatoria o dell'attività di allenamento e addestramento dei cani, numero del tesserino venatorio regionale, numero e data di rilascio del porto d'armi ad uso caccia. Il Concessionario può esercitare l'attività venatoria all'interno della propria A.A.T.V. anche senza il possesso del permesso, purché il suo nominativo sia riportato sul registro dell'Azienda prima dell'inizio della giornata di caccia.
- 15) Al fine di favorire la Polizia Provinciale nel controllo della gestione tecnico-faunistica-ambientale dell'Azienda Faunistico Venatoria il Concessionario deve:
- a) Tenere sempre aggiornato l'apposito registro, vidimato dalla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, prevedendo che, nella Sezione anagrafica corrispondente, il Concessionario, o suo delegato, riporti, anche una tantum, tutti i dati identificativi dei propri utenti, compresi il numero e la data di rilascio del tesserino venatorio regionale, unitamente all'indicazione della



Sede Territoriale che ha rilasciato il tesserino e gli estremi del porto di fucile ad uso venatorio (licenza di caccia). Inoltre, al termine della giornata di attività, nella sezione corrispondente ad ogni permesso contestualmente rilasciato, in stretto ordine cronologico, il numero e le specie di fauna selvatica abbattute da ogni cacciatore, univocamente riconducibile agli estremi registrati nella Sezione anagrafica. Tale registro, custodito presso i locali comunicati preventivamente alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, dovrà essere reso disponibile in ogni momento al personale di vigilanza. Tale registro dovrà essere custodito per almeno 5 anni successivi alla data di completamento dello stesso e dovrà essere consegnato temporaneamente alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria nel caso di eventuali necessità di verifiche d'ufficio.

b) assicurare l'accesso all'A.A.T.V. da parte del personale di vigilanza nelle giornate e orari di attività, e garantendone la libera circolazione all'interno dell'A.A.T.V. e l'accesso a tutte le strutture utilizzate direttamente o indirettamente per l'attività venatoria o per l'attività di allenamento e addestramento dei cani. Al di fuori delle giornate e degli orari di caccia, tutti i giorni e nell'arco delle 24 ore, l'accesso all'A.A.T.V. dovrà essere garantito, mediante uno o più addetti, i cui nominativi e recapiti telefonici dovranno essere preventivamente comunicati alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, reperibili prontamente al fine dell'apertura dei cancelli di ingresso.

16) Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Disciplinare, nonché delle ulteriori disposizioni normative in materia di caccia, comporterà l'avvio di un procedimento secondo le seguenti modalità:

- entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli organi di Vigilanza circa l'irregolarità verificata presso l'A.A.T.V., viene dato avvio al procedimento amministrativo con la contestuale richiesta al concessionario di produrre scritti difensivi entro 30 giorni dal ricevimento del relativo avviso spedito a mezzo PEC;
- l'istruttoria deve concludersi complessivamente entro 90 giorni dall'avvio del procedimento, con l'emissione di un provvedimento di ARCHIVIAZIONE, di DIFFIDA o infine di SOSPENSIONE dell'esercizio dell'attività venatoria all'interno della A.A.T.V.;
- Le sanzioni disciplinari, relative all'esercizio autorizzato dal Concessionario o suo delegato dell'attività venatoria all'interno dell'azienda, ricorrendo i casi di cui al presente articolo, saranno così determinate:
 - a) in ipotesi di inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti da 5 a 18 del presente disciplinare di concessione, nonché di altre disposizioni normative in materia di caccia, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

prima violazione	diffida al concessionario
seconda violazione	sospensione dell'attività venatoria da 7 a 14 giorni
terza violazione	sospensione dell'attività venatoria da 15 a 30 giorni
quarta violazione	sospensione per più di 30 fino all'intera stagione venatoria

b) per le infrazioni rilevate all'interno dell'A.A.T.V. punite con sanzioni penali di cui alla normativa vigente in materia faunistico venatoria, si riterrà sussistente una responsabilità in pregiudizio del Concessionario per insufficiente od omesso esercizio della funzione di vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'attività venatoria all'interno dell'A.A.T.V., fatta salva la prova contraria. È equiparata alla prova contraria la dimostrazione da parte del Concessionario dell'adozione di un sistema di vigilanza e controllo posto in essere dall'Azienda, rappresentata dalla presenza del personale di vigilanza e dalla dimostrazione di aver informato, mediante sottoscrizione da parte dei cacciatori ospiti, di idonea informativa relativa agli obblighi e alle norme che regolano il loro comportamento venatorio all'interno del territorio dei confini dell'A.A.T.V.

In mancanza della suddetta prova contraria, nell'ipotesi di conclusione del procedimento penale con condanna a carico dell'autore dell'infrazione, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

prima violazione	sospensione dell'attività venatoria da 7 a 14 giorni
seconda violazione	sospensione dell'attività venatoria da 15 a 30 giorni



terza violazione	sospensione per più di 30 fino all'intera stagione venatoria
------------------	--

- Con riferimento alla revoca della concessione, sempre in relazione all'esercizio autorizzato dal Concessionario o suo delegato dell'attività venatoria all'interno dell'azienda, la stessa potrà essere valutata e comminata nei casi di violazione di carattere penale di cui sia accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, la responsabilità diretta del Concessionario o il suo coinvolgimento.

Ai fini dell'avvio dei provvedimenti disciplinari e nella determinazione della durata della sospensione l'Ente procedente terrà conto della gravità dei fatti accertati nonché di ulteriori elementi emersi quali, ad esempio, il livello di attività di collaborazione prestata dal concessionario, o da chi per esso, nell'effettuazione dei controlli da parte del personale di vigilanza a ciò preposto.

La recidiva di cui alle prescrizioni precedenti si computa con riferimento all'arco temporale quinquennale di validità e così come fissato dalla Pianificazione Faunistico Venatoria vigente. In caso di proroghe della validità si farà riferimento, ai fini del riscontro in ordine alla sussistenza della reiterazione, alle violazioni accertate nel corso dei singoli archi successivi di vigenza.

Le sanzioni disciplinari si applicano in ogni caso nell'annata venatoria successiva, con decorrenza di norma dal giorno in cui è stata riscontrata la violazione (anche se il periodo cade alla fine di una annata e all'inizio della successiva), salvo la possibilità di fissare tra le parti una data diversa, stante particolari motivate esigenze avanzate dal Concessionario.

Le sanzioni accessorie si applicano all'A.A.T.V. nella sua totalità, indipendentemente dal fatto che sia un'azienda consorziale, in quanto unici sono la concessione e il Concessionario.

- 17) La Regione si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche od integrazioni al presente disciplinare sentite preventivamente le Associazioni di categoria e rappresentanza.

Luogo e data

Per la Regione
Il Direttore

Il rappresentante legale del Consorzio
tra soggetti proprietari e conduttori



5.5 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER CENTRO PRIVATO DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA DENOMINATO “_____” IN COMUNE DI _____

- 1) La Regione del Veneto (di seguito Regione) rilascia al sig. _____ nato a _____ il _____, residente a _____, in _____, codice fiscale _____ (di seguito Concessionario), la concessione per il Centro Privato di Riproduzione della Fauna Selvatica denominato “_____”, in Comune di _____, di ettari _____ (di seguito C.P.R.F.S.), individuata in dettaglio nella cartografia allegata al presente atto per farne parte integrante, la quale dovrà essere gestita con le modalità e le prescrizioni sotto riportate.
- 2) La durata della concessione del C.P.R.F.S. ha validità di 5 anni, rinnovabili, dalla data di sottoscrizione per accettazione del presente disciplinare e mantiene validità per le parti compatibili con la Pianificazione Faunistico Venatoria vigente.
- 3) Il rappresentante legale dei soggetti proprietari o conduttori dei terreni interessati dal C.P.R.F.S. è il sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, in _____, il quale acconsente che nel C.P.R.F.S. sia svolta l’attività di produzione e cattura della fauna selvatica nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 50/1993, dalla Pianificazione Faunistico Venatoria vigente, dal presente disciplinare, dal Piano Tecnico Economico del C.P.R.F.S. e dall’eventuale regolamento interno ratificato dalla competente Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.
- 4) È fatto divieto di sub-concessione e/o affitto del C.P.R.F.S.
- 5) Annualmente il concessionario dovrà versare alla Regione Veneto entro la fine del mese di gennaio, per la durata della concessione, sul conto corrente n. 11399300 intestato a: Regione Veneto – Tassa CRR – Servizio Tesoreria – 30122 Venezia, le tasse previste dalle vigenti disposizioni di cui all’art. 38, comma 1, della L.R. n. 50/1993, nonché alla trasmissione alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria della copia della ricevuta di versamento entro il 31 marzo di ogni anno.
- 6) Le specie di indirizzo del C.P.R.F.S. sono Lepre e Fagiano. Il Concessionario dovrà attuare un piano di prelievo annuale che garantisca una produzione annuale di almeno 20 lepri o di almeno 20 fagiani per ogni 100 ettari di superficie del centro, entro due anni dall’istituzione.
- 7) La gestione del C.P.R.F.S., viene affidata al Concessionario che ha la responsabilità della conduzione del C.P.R.F.S. nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 50/1993, dalla Pianificazione Faunistico Venatoria vigente, dal presente disciplinare e dal Piano Tecnico Economico del C.P.R.F.S. Il Concessionario è tenuto a garantire l’integrale attuazione di quanto previsto dal Piano Tecnico Economico. Il concessionario è anche tenuto, per quanto di pertinenza, a garantire l’integrale attuazione del protocollo di monitoraggio di cui al paragrafo 4.4 “Disposizioni comuni agli istituti a gestione privata” e la consegna annuale degli esiti di questo alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.

Tale obbligo prevede di comunicare in forma strutturata, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, gli esiti dei monitoraggi previsti dal protocollo approvato, avendo cura di segnalare per l’attività di cui al paragrafo 4.4 “Disposizioni comuni agli istituti a gestione privata”, il Responsabile, i Rilevatori, le aree coinvolte (fornendo il dato vettoriale di localizzazione), le date o gli intervalli temporali in cui il monitoraggio si è svolto e consegnando la seguente documentazione:

- a) una relazione tecnica concernente la realizzazione annuale, comprensiva di eventuali variazioni e rettifiche nel frattempo intervenute;
- b) il dettaglio dei dati specifici relativi agli abbattimenti realizzati nella precedente stagione, nonché i dati relativi ai censimenti e agli eventuali ulteriori monitoraggi effettuati.

Il Concessionario dovrà garantire la collaborazione e il supporto al personale di vigilanza e ad altro personale incaricato dalla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria per eventuali attività di censimento della fauna selvatica promosse dalla Struttura regionale stessa.



- 8) Il Concessionario è tenuto ad osservare e far osservare a tutti gli addetti del C.P.R.F.S. le norme di legge vigenti, il presente disciplinare, il contenuto del Piano Tecnico Economico, nonché ulteriori disposizioni in materia di sicurezza e organizzazione del C.P.R.F.S. eventualmente proposte e ratificate dalla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.
- 9) Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria qualsivoglia modifica si dovesse apportare allo stato del C.P.R.F.S. che non sia compresa nel Piano Tecnico Economico dello stesso C.P.R.F.S.
- 10) Il C.P.R.F.S. deve essere delimitato, a cura e spese del Concessionario, al quale ne è stata affidata la gestione, con tabelle perimetrali aventi le caratteristiche di cui alla D.G.R. _____ apposte lungo il perimetro secondo le modalità di cui all'art. 33 della L.R. n. 50/1993.
- 11) Il Concessionario deve tenere sempre aggiornato l'apposito registro vidimato dalla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, sul quale vanno riportati sia l'entità e le caratteristiche dei capi comunque prelevati sia i dati relativi alle eventuali immissioni, cattura e cessioni effettuate. Tale registro, custodito presso i locali comunicati preventivamente alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria, dovrà essere reso disponibile in ogni momento al personale di vigilanza. Tale registro dovrà essere custodito per almeno 5 anni successivi alla data di completamento dello stesso e dovrà essere consegnato temporaneamente alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria in caso di eventuali necessità di verifiche d'ufficio.
- 12) Tutti i giorni e nell'arco delle 24 ore, l'accesso al C.P.R.F.S. dovrà essere garantito al personale di vigilanza per lo svolgimento dei compiti istituzionali., mediante uno o più addetti, i cui nominativi e recapiti telefonici dovranno essere preventivamente comunicati alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria.
- 13) È fatto divieto di immettere o liberare esemplari di fauna selvatica successivamente al _____. Le eventuali attività di immissione dovranno essere comunicate alla Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico venatoria con almeno 15 giorni di anticipo, indicando la data, la località e l'orario di immissione, nonché il numero di esemplari che saranno oggetto di immissione. Gli esemplari oggetto di immissione devono provenire esclusivamente da altri centri privati di riproduzione della fauna selvatica o da allevamenti presenti sul territorio nazionale e di cui sia garantita, ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie, l'assenza di malattie. In caso di accertamento di pseudo-peste e di diftero-vaiolo aviare, il Concessionario ha l'obbligo di attuare quanto previsto dal D.P.R. n. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria).
- 14) Il mancato rispetto di quanto previsto dagli obblighi derivanti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di caccia, dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, dal Piano Tecnico Economico del C.P.R.F.S. e dal presente disciplinare, derivante da comportamenti commessi dal Concessionario, dai proprietari o conduttori dei terreni inclusi nel C.P.R.F.S., dai soggetti operanti a qualunque titolo all'interno del C.P.R.F.S., comporterà l'avvio di un procedimento secondo le seguenti modalità:
- entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli organi di Vigilanza circa l'irregolarità verificata presso il C.P.R.F.S., viene dato avvio al procedimento amministrativo con la contestuale richiesta al concessionario di produrre scritti difensivi entro 30 giorni dal ricevimento del relativo avviso spedito a mezzo PEC;
 - l'istruttoria deve concludersi complessivamente entro 90 giorni dall'avvio del procedimento, con l'emissione di un provvedimento di ARCHIVIAZIONE, di DIFFIDA o infine di SOSPENSIONE dell'esercizio dell'attività venatoria all'interno del C.P.R.F.S.;
 - Le sanzioni disciplinari, relative all'esercizio autorizzato dal Concessionario o suo delegato dell'attività all'interno dell'azienda, ricorrendo i casi di cui al presente articolo, saranno così determinate:
 - a) in ipotesi di inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti da 5 a 15 del presente disciplinare di concessione, nonché di altre disposizioni normative in materia di caccia, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

prima violazione	diffida al concessionario
seconda violazione	sospensione dell'attività da 1 a 3 mesi



terza violazione	sospensione dell'attività da 3 a 6 mesi
quarta violazione	sospensione per più di 6 mesi fino all'intera annualità

b) per le infrazioni rilevate all'interno del C.P.R.F.S. punite con sanzioni penali di cui alla normativa vigente in materia faunistico venatoria, si riterrà sussistente una responsabilità in pregiudizio del Concessionario per insufficiente od omesso esercizio della funzione di vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'attività all'interno del C.P.R.F.S., fatta salva la prova contraria. È equiparata alla prova contraria la dimostrazione da parte del Concessionario dell'adozione di un sistema di vigilanza e controllo posto in essere dall'Azienda, rappresentata dalla presenza del personale di vigilanza.

In mancanza della suddetta prova contraria, nell'ipotesi di conclusione del procedimento penale con condanna a carico dell'autore dell'infrazione, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

prima violazione	sospensione dell'attività da 1 a 3 mesi
seconda violazione	sospensione dell'attività da 3 a 6 mesi
terza violazione	sospensione per più di 6 mesi fino all'intera annualità

- Con riferimento alla revoca della concessione, sempre in relazione all'esercizio autorizzato dal Concessionario o suo delegato dell'attività venatoria all'interno dell'azienda, la stessa potrà essere valutata e comminata nei casi di violazione di carattere penale di cui sia accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, la responsabilità diretta del Concessionario o il suo coinvolgimento.

Ai fini dell'avvio dei provvedimenti disciplinari e nella determinazione della durata della sospensione l'Ente procedente terrà conto della gravità dei fatti accertati nonché di ulteriori elementi emersi quali, ad esempio, il livello di attività di collaborazione prestata dal concessionario, o da chi per esso, nell'effettuazione dei controlli da parte del personale di vigilanza a ciò preposto.

La recidiva di cui alle prescrizioni precedenti si computa con riferimento all'arco temporale quinquennale di validità e così come fissato dalla Pianificazione Faunistico Venatoria vigente. In caso di proroghe della validità si farà riferimento, ai fini del riscontro in ordine alla sussistenza della reiterazione, alle violazioni accertate nel corso dei singoli archi successivi di vigenza.

Le sanzioni disciplinari si applicano in ogni caso nell'annata venatoria successiva, con decorrenza di norma dal giorno in cui è stata riscontrata la violazione (anche se il periodo cade alla fine di una annata e all'inizio della successiva), salvo la possibilità di fissare tra le parti una data diversa, stante particolari motivate esigenze avanzate dal Concessionario.

Le sanzioni accessorie si applicano al C.P.R.F.S. nella sua totalità, indipendentemente dal fatto che sia un'azienda consorziale, in quanto unici sono la concessione e il Concessionario.

- 15) La Regione si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche od integrazioni al presente disciplinare sentite preventivamente le Associazioni di categoria e rappresentanza.

Luogo e data

Per la Regione
Il Direttore

Il Concessionario
Il Rappresentante legale dei soggetti proprietari dei terreni



6. MODULISTICA**A) DOMANDA PER LA CONCESSIONE A.F.V.**

Marca da bollo euro

16,00

Alla REGIONE DEL VENETO**Unità Organizzativa Coordinamento****Gestione Ittica e Faunistico-venatoria****Sede territoriale di _____****pec: cacciapesca@pec.regione.veneto.it**

OGGETTO: Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, art. 29 e Allegato B e Regolamento di Attuazione Allegato A del P.F.V.R. 2022/2027 (Deliberazione del Consiglio regionale n. 85/2023) artt. 16 e segg. Richiesta di istituzione di una Azienda Faunistico venatoria denominata _____ in comune di _____

Il sottoscrittonato il a (.....)

residente aVia n.

in qualità di:

- proprietario/possessore/conduttore unico dei terreni oggetto della concessione
- rappresentante Legale del Consorzio regolarmente costituito con atto notarile n. ___ del ____
- come delegato dell'insieme di proprietari / conduttori / possessori non associati in consorzio
- Tel/cell. e-mail
- pec.....

CHIEDE

in qualità di concessionario, il rilascio della concessione di un'A.F.V.

- terriera
- valliva
- Zona Alpi

denominata _____ di ettari ____ nei Comuni di _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- di non essere proprietario o conduttore unico dei terreni oggetto della concessione
- di essere unico proprietario o conduttore dei terreni oggetto della concessione
- di aver costituito / non aver costituito un consorzio tra i proprietari / conduttori/ possessori dei fondi interessati all'azienda, regolarmente costituito con atto n. _____ del _____
- di aver acquisito con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che si allega alla presente, gli atti di assenso di tutti i proprietari/possessori /conduttori dei fondi interessati alla costituzione dell'Azienda, con la clausola che detto consenso ha effetto e vincola chi ha sottoscritto l'atto nonché i suoi aventi causa per tutta la durata della concessione



che l'A.F.V. è posta ad una distanza minima di almeno 500 m. da altre A.F.V., aree adibite a Parco, riserve naturale, oasi di protezione, Z.R.C. ed altri istituti a gestione privatistica, escluse quelle ricadenti in Zona faunistica delle Alpi e in territorio lagunare vallivo (esclusivamente per le Aziende di nuova istituzione o che coinvolgono nuovi territori)

che l'entità territoriale di vincolare come azienda differisce di massimo 20% rispetto all'ettaraggio minimo e massimo stabilito per legge (comma 2 art. 29: inferiore a ha 200 né superiore a 2000 per Zona Alpi e a ha 1000 per quelle nel restante territorio)

che almeno un terzo della superficie complessiva dell'A.F.V. sarà costituita in oasi di protezione (per le Aziende vallive) e che assicura a proprie cure e spese la protezione, la sosta e la riproduzione della fauna entro il perimetro dell'oasi, nonché provvederà all'alimentazione di soccorso della fauna acquatica in caso di avverse condizioni atmosferiche

che almeno il 15% del territorio agro-silvo-pastorale dell'A.F.V. in Zona Alpi sarà costituita in oasi di protezione.

che almeno il 10% della superficie totale aziendale dell'A.F.V. presenta livelli di diversificazione ambientale (esclusivamente per le Aziende terriere di pianura e collina)

A tal fine nella tabella sottostante si riporta l'elenco dei proprietari / conduttori / possessori interessati dall'Azienda:

Comune/Foglio n.	Mappale N.	Sup. utilizzata: ha	Qualità colturale	Proprietario/conduttore / possessore
totale		ha _____		

Allega alla domanda:

- carta topografica in scala 1:5000 in triplice copia della zona che si intende costituire in Azienda faunistico venatoria, con estremi catastali e il relativo perimetro in formato vettoriale e ripartizione colturale e delle aree naturali sulla base della carta di copertura del suolo della Regione del Veneto, con indicazione degli ettari occupati da ciascuna tipologia
- atti comprovanti i titoli di proprietà, possesso o detenzione dei fondi interessati che possono essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- piano tecnico economico per il funzionamento dell'Azienda
- elenco delle specie di indirizzo con indicazione delle consistenze stimate
- piano di assestamento e abbattimento e il programma annuale pluriennale di conservazione e ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo faunistico e naturalistico
- eventuale piano delle immissioni
- autodichiarazione che il Concessionario è disponibile allo svolgimento di prove cinofile individuando l'area destinata a questa attività
- dichiarazione di impegno a presentare entro 60 gg il nominativo/i nominativi degli addetti alla Vigilanza
- documentazione per la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., redatta secondo le disposizioni vigenti;
- fotocopia documento identità del sottoscrittore

Data

.....

firma richiedente



B) DOMANDA PER LA CONCESSIONE A.A.T.V.

Marca da bollo euro
16,00

Alla REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Coordinamento
Gestione Ittica e Faunistico-venatoria
Sede territoriale di _____
pec: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, art. 29 Allegato B e Regolamento di attuazione Allegato A del P.F.V.R. 2022/2027 artt. 22 e segg. Richiesta d'istituzione di una Azienda Agri-turistico venatoria denominata _____ in comune di _____

Il sottoscritto nato il
..... a (.....)
residente a Via n.
in qualità di:

- proprietario/possessore/conduuttore unico dei terreni oggetto della concessione
 rappresentante Legale del Consorzio regolarmente costituito con atto notarile n. ___ del ____
 come delegato dell'insieme di proprietari /conduttori / possessori non associati in consorzio
Tel/cell. e- mail
pec.....

CHIEDE

in qualità di concessionario, il rilascio della concessione di un'A.A.T.V.

- terriera
 valliva
 Zona Alpi

denominata _____ di ettari ____ nei Comuni di _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- di non essere proprietario o conduuttore unico dei terreni oggetto della concessione
 di essere unico proprietario o conduuttore dei terreni oggetto della concessione
 di aver costituito / non aver costituito un consorzio tra i proprietari / conduttori/ possessori dei fondi interessati all'azienda, regolarmente costituito con atto n. _____ del _____
 di aver acquisito con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che si allega alla presente, gli atti di assenso di tutti i proprietari/possessori /conduttori dei fondi interessati alla costituzione dell'Azienda, con la



**C) DOMANDA CENTRO PRIVATO DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
ALLO STATO NATURALE**

Marca da bollo euro
16,00

Alla REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Coordinamento
Gestione Ittica e Faunistico-venatoria
Sede territoriale di _____
pec: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, art. 29 Allegato B e Regolamento di attuazione Allegato A del P.F.V.R. 2022/2027 artt. 27 e segg. Richiesta d'istituzione di un Centro Privato per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale in comune di _____

Il sottoscrittonato il
..... a (.....)
residente aVia n.
in qualità di:

- rappresentante Legale del Consorzio regolarmente costituito con atto notarile n. ____ del ____
 come delegato dell'insieme di proprietari /conduttori / possessori non associati in consorzio
Tel/cell. e-mail
pec.....

CHIEDE

in qualità di concessionario, il rilascio della concessione di un Centro Privato per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale denominato _____ di ettari ____ nei Comuni di _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- di non essere proprietario o conduttore unico dei terreni oggetto della concessione
 di essere unico proprietario o conduttore dei terreni oggetto della concessione
 di aver costituito / non aver costituito un consorzio tra i proprietari / conduttori/ possessori dei fondi interessati all'azienda, regolarmente costituito con atto n. _____ del _____
 di aver acquisito con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che si allega alla presente, gli atti di assenso di tutti i proprietari/possessori /conduttori dei fondi interessati alla costituzione del Centro, con la clausola che detto consenso ha effetto e vincola chi ha sottoscritto l'atto nonché i suoi aventi causa per tutta la durata della concessione
 che il Centro è posto ad una distanza minima di almeno ____ m. da altre centri, aree adibite a Parco, riserve naturale, oasi di protezione, Z.R.C. ed altri istituti a gestione privatistica, escluse quelle ricadenti in Zona



faunistica delle Alpi e in territorio lagunare vallivo (esclusivamente per le Aziende di nuova istituzione o che coinvolgono nuovi territori)

che le persone autorizzati al prelievo degli animali allevati sono: _____

A tal fine nella tabella sottostante si riporta l'elenco dei proprietari / conduttori / possessori interessati dall'Azienda:

Comune/Foglio n.	Mappale N.	Sup. utilizzata: ha	Qualità culturale	Proprietario/conduttore / possessore
totale		ha _____		

Allega alla domanda:

- carta topografica in scala 1:5000 in triplice copia della zona che si intende costituire, con estremi catastali e il relativo perimetro in formato vettoriale
- atti comprovanti i titoli di proprietà, possesso o detenzione dei fondi interessati che possono essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- dichiarazione di impegno a presentare entro 60 gg il nominativo/i nominativi degli Addetti alla vigilanza
- documentazione per la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., redatta secondo le disposizioni vigenti
- relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere
- fotocopia documento identità del sottoscrittore

Data

.....

firma richiedente



D) DOMANDA PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE A.F.V.

Marca da bollo euro
16,00

Alla REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Coordinamento
Gestione Ittica e Faunistico-venatoria
Sede territoriale di _____
pec: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, art. 29 e Allegato B e Regolamento di Attuazione Allegato A del P.F.V.R. 2022/2027 (Deliberazione del Consiglio regionale n. 85/2023) artt. 16 e segg. Richiesta di rinnovo di una Azienda Faunistico venatoria denominata _____ in comune di _____

Il sottoscrittonato il a (.....) residente a Via n. in qualità di:

- proprietario/possessore/conduttore unico dei terreni oggetto della concessione
 rappresentante Legale del Consorzio regolarmente costituito con atto notarile n. ___ del ____
 come delegato dell'insieme di proprietari / conduttori / possessori non associati in consorzio
Tel/cell. e- mail
pec.....

CHIEDE

in qualità di concessionario, il rinnovo della concessione di un'A.F.V.

- terriera
 valliva
 Zona Alpi

denominata _____ di ettari ____ nei Comuni di _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- di non essere proprietario o conduttore unico dei terreni oggetto della concessione
 che la superficie oggetto del rinnovo è rimasta invariata
 di essere unico proprietario o conduttore dei terreni oggetto della concessione
 di aver costituito / non aver costituito un consorzio tra i proprietari / conduttori/ possessori dei fondi interessati all'azienda, regolarmente costituito con atto n. _____ del _____
 di aver acquisito con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che si allega alla presente, gli atti di assenso di tutti i proprietari/possessori /conduttori dei fondi interessati alla costituzione dell'Azienda, con la



clausola che detto consenso ha effetto e vincola chi ha sottoscritto l'atto nonché i suoi aventi causa per tutta la durata della concessione

che l'A.F.V. è posta ad una distanza minima di almeno 500 m. da altre A.F.V., aree adibite a Parco, riserve naturale, oasi di protezione, Z.R.C. ed altri istituti a gestione privatistica, escluse quelle ricadenti in Zona faunistica delle Alpi e in territorio lagunare vallivo (esclusivamente per le Aziende di nuova istituzione o che coinvolgono nuovi territori)

che l'entità territoriale di vincolare come azienda differisce di massimo 20% rispetto all'ettaraggio minimo e massimo stabilito per legge (comma 2 art. 29: inferiore a ha 200 né superiore a 2000 per Zona Alpi e a ha 1000 per quelle nel restante territorio)

che almeno un terzo della superficie complessiva dell'A.F.V. sarà costituita in oasi di protezione (per le Aziende vallive) e che assicura a proprie cure e spese la protezione, la sosta e la riproduzione della fauna entro il perimetro dell'oasi, nonché provvederà all'alimentazione di soccorso della fauna acquatica in caso di avverse condizioni atmosferiche

che almeno il 15% del territorio agro-silvo-pastorale dell'A.F.V. in Zona Alpi sarà costituita in oasi di protezione.

che almeno il 10% della superficie totale aziendale dell'A.F.V. presenta livelli di diversificazione ambientale (esclusivamente per le Aziende terriere di pianura e collina)

A tal fine nella tabella sottostante si riporta l'elenco dei proprietari / conduttori / possessori interessati dall'Azienda:

Comune/Foglio n.	Mappale N.	Sup. utilizzata: ha	Qualità colturale	Proprietario/conduttore / possessore
	totale	ha _____		

Allega alla domanda (in caso di modifiche dell'Azienda):

- Planimetria aggiornata e dettaglio di vecchio e nuovo perimetro in formato vettoriale
- piano tecnico economico per il funzionamento dell'Azienda aggiornato
- documentazione autentica relativa alle eventuali variazioni dei consensi (proprietari - possessori - conduttori in uscita o in entrata) o, in alternativa, atto costitutivo di nuovo consorzio
- i nominativi degli agenti di vigilanza dell'Azienda, fatta salva la possibilità di comunicare detti nominativi entro 60 giorni dalla data di sottoscrizioni del disciplinare di concessione
- fotocopia documento identità del sottoscrittore

Data

.....

firma richiedente



E) DOMANDA PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE A.A.T.V.

Marca da bollo euro
16,00

Alla REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Coordinamento
Gestione Ittica e Faunistico-venatoria
Sede territoriale di _____
pec: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, art. 29 Allegato B e Regolamento di attuazione Allegato A del P.F.V.R. 2022/2027 artt. 22 e segg. Richiesta di rinnovo di una Azienda Agri-turistico venatoria denominata _____ in comune di _____

Il sottoscritto nato il
..... a (.....)
residente a Via n.
in qualità di:

- proprietario/possessore/conduttore unico dei terreni oggetto della concessione
 rappresentante Legale del Consorzio regolarmente costituito con atto notarile n. ___ del ____
 come delegato dell'insieme di proprietari /conduttori / possessori non associati in consorzio
Tel/cell. e- mail
pec.....

CHIEDE

in qualità di concessionario, il rinnovo della concessione di un'A.A.T.V.

- terriera
 valliva
 Zona Alpi

denominata _____ di ettari ____ nei Comuni di _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- di non essere proprietario o conduttore unico dei terreni oggetto della concessione
 che la superficie oggetto del rinnovo è rimasta invariata
 di essere unico proprietario o conduttore dei terreni oggetto della concessione
 di aver costituito / non aver costituito un consorzio tra i proprietari / conduttori/ possessori dei fondi interessati all'azienda, regolarmente costituito con atto n. _____ del _____



F) DOMANDA RINNOVO CENTRO PRIVATO DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

Marca da bollo euro
16,00

Alla REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Coordinamento
Gestione Ittica e Faunistico-venatoria
Sede territoriale di _____
pec: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, art. 29 Allegato B e Regolamento di attuazione Allegato A del P.F.V.R. 2022/2027 artt. 27 e segg. Richiesta di rinnovo di un Centro Privato per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale in comune di _____

Il sottoscrittonato il
..... a (.....)
residente aVia n.
in qualità di:

rappresentante Legale del Consorzio regolarmente costituito con atto notarile n. ____ del ____

come delegato dell'insieme di proprietari /conduttori / possessori non associati in consorzio

Tel/cell. e-mail
pec.....

CHIEDE

in qualità di concessionario, il rinnovo della concessione di un Centro Privato per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale denominato _____ di ettari ____ nei Comuni di _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di non essere proprietario o conduttore unico dei terreni oggetto della concessione

che la superficie oggetto del rinnovo è rimasta invariata

di essere unico proprietario o conduttore dei terreni oggetto della concessione

di aver costituito / non aver costituito un consorzio tra i proprietari / conduttori/ possessori dei fondi interessati all'azienda, regolarmente costituito con atto n. _____ del _____

di aver acquisito con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che si allega alla presente, gli atti di assenso di tutti i proprietari/possessori /conduttori dei fondi interessati alla costituzione del Centro, con la clausola che detto consenso ha effetto e vincola chi ha sottoscritto l'atto nonché i suoi aventi causa per tutta la durata della concessione



che il Centro è posto ad una distanza minima di almeno ____ m. da altre centri, aree adibite a Parco, riserve naturale, oasi di protezione, Z.R.C. ed altri istituti a gestione privatistica, escluse quelle ricadenti in Zona faunistica delle Alpi e in territorio lagunare vallivo (esclusivamente per le Aziende di nuova istituzione o che coinvolgono nuovi territori)

che le persone autorizzati al prelievo degli animali allevati sono: _____

A tal fine nella tabella sottostante si riporta l'elenco dei proprietari / conduttori / possessori interessati dall'Azienda:

Comune/Foglio n.	Mappale N.	Sup. utilizzata: ha	Qualità culturale	Proprietario/conduttore / possessore
totale		ha _____		

Allega alla domanda:

- Planimetria aggiornata e dettaglio di vecchio e nuovo perimetro in formato vettoriale
- piano tecnico economico per il funzionamento dell'Azienda aggiornato
- documentazione autentica relativa alle eventuali variazioni dei consensi (proprietari - possessori - conduttori in uscita o in entrata) o, in alternativa, atto costitutivo di nuovo consorzio
- i nominativi degli agenti di vigilanza dell'Azienda, fatta salva la possibilità di comunicare detti nominativi entro 60 giorni dalla data di sottoscrizioni del disciplinare di concessione
- fotocopia documento identità del sottoscrittore

Data

.....

firma richiedente



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)**

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation – GDPR*) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore dell’Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica faunistico-venatoria, Via Torino 110 30172 Mestre Venezia, Struttura periferica di _____ PEC: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire l’istanza di d’istituzione di una zona destinata all’allenamento ed addestramento di cani da caccia, Legge Regionale 9.12.1993 n. 50, art. 18 e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche Amministrazioni per la medesima finalità e non potranno essere diffusi.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...).

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

Il Delegato al trattamento

Direttore Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica faunistico-venatoria

f.to Dott. Pietro Salvadori

DATA _____

IL DICHIARANTE (per presa visione)

